



Verbale n. **108**

Seduta pomeridiana del 20 maggio 2025

Presidenza del Presidente **Bordin**

Verbalizza Barbara LOGAR.

Presidenza del Presidente Bordin.

La seduta inizia alle ore 15.01

Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la 108ª seduta del Consiglio regionale, informa che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 106 e che, se non saranno state sollevate obiezioni nel corso della seduta, il verbale stesso sarà considerato approvato.

Comunica, inoltre, che per la seduta pomeridiana non ci sono richieste di congedo.

Si passa, quindi, all'esame del punto n. **1 dell'ordine del giorno** che prevede:

Discussione sul disegno di legge

“Disposizioni multisettoriali” **(47)**

(Relatori di maggioranza: **CALLIGARIS, MAURMAIR, DI BERT, CABIBBO**)

(Relatori di minoranza: **MARTINES, MORETUZZO, CAPOZZI**)

Il consigliere MORETTI, intervenuto sull'ordine dei lavori, a nome dei gruppi di opposizione, chiede la calendarizzazione di un'informativa, da parte del Presidente Fedriga, o del Vicepresidente, o della Giunta, su quanto sta accadendo.

Il PRESIDENTE, rispondendo in merito, ribadisce che nulla osta alla regolare prosecuzione dei lavori d'Aula, in quanto la Giunta è rappresentata e gli assessori sono in carica, in possesso delle loro funzioni.

Il consigliere MORETUZZO, intervenuto sull'ordine dei lavori, sottolinea la necessità di un chiarimento, chiedendo la convocazione di una Conferenza dei Capigruppo per variare eventualmente il calendario, preannunciando altrimenti una non partecipazione alla discussione.

Il PRESIDENTE dichiara di comprendere le posizioni dell'opposizione, ma ribadisce che non essendoci atti formali di dimissioni degli assessori o di rinuncia alle deleghe, non sussistono motivi per la convocazione di una Conferenza dei Capigruppo, o di sospensioni, ed invita a proseguire con i lavori programmati.

Il consigliere MORETTI, intervenuto sull'ordine dei lavori, dichiara rafforzata l'idea di abbandonare l'Aula per lo scarso rispetto del Consiglio.

Il PRESIDENTE, a questo punto, esprime il proprio rammarico di fronte a tale scelta, e mentre vari consiglieri, fuori microfono, ribadiscono con forza le proprie posizioni, invita ripetutamente il Vicepresidente Russo e altri consiglieri di minoranza all'ordine.

Il consigliere CARLI, mentre i consiglieri di minoranza abbandonano l'Aula, si dichiara d'accordo con i colleghi dell'opposizione e stigmatizza le parole pronunciate fuori microfono dall'assessore Roberti.

Il PRESIDENTE, a sua volta, sottolinea l'inappropriatezza di alcuni termini usati anche dai consiglieri di minoranza e passa infine la parola al Relatore di maggioranza Calligaris.

Il Relatore di maggioranza CALLIGARIS, nell'ambito del suo intervento, definisce come giusta la spiegazione fornita dal Presidente e come corretta la sua gestione di quanto appena accaduto; invita inoltre il Presidente a porre la questione di quanto appena accaduto nel prossimo Ufficio di Presidenza, eventualmente anche per qualche provvedimento disciplinare. Infine, dà per letta la propria relazione e si riserva di intervenire in seguito.

Il Relatore di maggioranza MAURMAIR dà per letta la propria relazione e si riserva di intervenire in seguito.

Il Relatore di maggioranza DI BERT, nell'ambito del suo intervento, esprime solidarietà al Presidente, stigmatizza l'uscita dall'Aula dei consiglieri dell'opposizione, definendo come non corretto tale comportamento, e dà per letta la propria relazione.

Il Relatore di maggioranza CABIBBO, nell'ambito del suo intervento, definisce come incoerente il comportamento dei consiglieri di minoranza, dichiara di condividere come gruppo Forza Italia le linee guida della omnibus e dà per letta la propria relazione, riservandosi di intervenire in seguito.

Completati quindi gli interventi dei relatori, il PRESIDENTE nell'accogliere la richiesta del Relatore di maggioranza CALLIGARIS, decide, quindi, di sospendere la seduta.

La seduta viene così sospesa alle ore 15.24.

La seduta riprende alle ore 15.46.

Il PRESIDENTE, dopo aver dichiarato riaperta la seduta, dichiara aperta la discussione.

Il consigliere MORANDINI, nell'ambito del suo intervento, stigmatizza il comportamento dell'opposizione, esprime la solidarietà al Presidente ed invita i colleghi a non perdersi in inutili polemiche ma piuttosto a lavorare per dare risposte ai cittadini.

Non essendoci altri iscritti al dibattito e non essendoci interventi da parte dell'Assessore o repliche dei Relatori, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione e di passare quindi all'esame dell'articolato.

L'articolo 1, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 2, al quale è stato presentato il seguente emendamento:

HONSELL

Emendamento modificativo (2.1)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 dopo le parole <<Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)>>, su>> si inserisce la seguente: <<motivata>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari. Con il presente emendamento si propone di inserire il termine "motivata" in riferimento alla richiesta da parte degli enti beneficiari di contributi FESR, al fine di rafforzare il principio di trasparenza amministrativa e responsabilizzazione degli enti. Anche in presenza di una proroga straordinaria dei termini, è

opportuno che l'istanza sia accompagnata da una breve giustificazione, così da consentire un migliore tracciamento delle motivazioni che determinano eventuali ritardi o richieste di deroga. L'obiettivo è garantire un uso più consapevole delle risorse pubbliche e assicurare un controllo amministrativo coerente, senza introdurre nuovi oneri o vincoli sostanziali

Il PRESIDENTE comunica che l'assenza dei presentatori di emendamenti o articoli aggiuntivi al momento della discussione, comporta la caducazione degli stessi.

L'emendamento 2.1 si intende dunque decaduto.

L'articolo 2, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 2 bis:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (2bis.1)

1. Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

1. All'articolo 9 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali), dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. Fino all'emanazione del decreto previsto all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 175/2016, in materia di limiti ai compensi dei componenti degli organi, dei dirigenti e dei dipendenti delle società a controllo pubblico, ferme restando le dovute ponderazioni in ordine alla complessità operativa delle società e la previsione dell'articolo 39 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003) in materia di compensi per gli amministratori e i dipendenti di società non quotate, il trattamento economico annuo onnicomprensivo al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dei beneficiari per l'intero organo amministrativo delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalla Regione non supera la misura dell'80 per cento del limite massimo previsto dall'articolo 11, comma 6 del decreto legislativo 175/2016.>>.

2. La disposizione prevista al comma 2 bis dell'articolo 9 della legge regionale 10/2012, come introdotta dal comma 1, trova applicazione dal primo rinnovo degli organi amministrativi successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Nota: La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'assessore ROBERTI dà per illustrato l'emendamento 2 bis.1, istitutivo dell'articolo 2 bis, che posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 2 ter:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (2 ter.1)

1. Dopo l'articolo 2 bis è inserito il seguente:

Art. 2 ter

(Partecipazione di Friulia Spa alla società Agorai Innovation Hub S.p.A.)

1. La Finanziaria regionale Friulia S.p.A. è autorizzata a partecipare al capitale sociale della società Agorai Innovation Hub S.p.A., con sede in Trieste, nel ruolo di holding previsto dall'articolo 7, comma 48, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), in conformità ai principi europei in materia di aiuti di Stato e al fine di svolgere ricerca applicata congiuntamente ad altre società industriali per supportare la trasformazione e transizione al digitale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere un aumento di capitale di Friulia S.p.A. nel limite massimo di 20 milioni di euro.
3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (NI S/60015)
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante prelievo di 4.000.000,00 di euro dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e mediante storno di 16.000.000,00 di euro dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (S/69307; S/60006, S/1490).

L'assessore ROBERTI dà per illustrato l'emendamento 2 ter.1, istitutivo dell'articolo 2 ter, che posto in votazione senza discussione, viene approvato.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 3, al quale sono stati presentati i seguenti emendamenti:

HONSELL

Emendamento modificativo (3.1)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 è soppresso.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

CAPOZZI

Emendamento soppressivo (3.2)

1. L'articolo 3 è soppresso.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MORETTI, MARTINES, CELOTTI, FASIOLO

Emendamento soppressivo (3.3)

L'articolo 3 è abrogato.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

HONSELL

Emendamento modificativo (3.4)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 è così interamente sostituito:

<<1. Al comma 1 ter dell'articolo 6 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG – Riforma delle politiche industriali), dopo le parole <<di competenza dei consorzi>> sono inserite le seguenti: <<ovvero nei Comuni soci dei medesimi consorzi purché tale estensione non comporti modifiche né ampliamenti delle destinazioni d'uso urbanistiche delle aree interessate>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari. Con questo emendamento si intende introdurre due correttivi fondamentali all'ampliamento degli incentivi all'insediamento previsti dall'articolo 6 della legge regionale 3/2015. In primo luogo, si pone un limite all'estensione dei benefici ai Comuni soci dei consorzi industriali: tale possibilità deve essere ammessa

solo a condizione che non comporti modifiche né ampliamenti delle destinazioni d'uso urbanistiche delle aree interessate. In tal modo, si evita che strumenti pensati per sostenere lo sviluppo produttivo si trasformino in veicoli per operazioni speculative o trasformazioni urbanistiche non coerenti con la pianificazione comunale.

MORETUZZO MASSOLINO LIGUORI BULLIAN

Emendamento modificativo (3.5)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 le parole <<ovvero nei Comuni soci dei medesimi consorzi>> sono sostituite dalle seguenti: <<ovvero, qualora non comporti ulteriore consumo di suolo, nei Comuni soci dei medesimi Consorzi>>.

Nota: Non comporta oneri finanziari.

HONSELL

Emendamento modificativo (3.6)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 si inserisce il seguente:

<<1 bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, si inserisce il seguente:

<<4 bis. Per gli interventi agevolati di cui al presente articolo è promossa l'attivazione di procedure di dibattito pubblico nei casi di rilevante impatto sul territorio, al fine di garantire la massima trasparenza, partecipazione e coerenza con le esigenze delle comunità locali.>>.>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari. Con questo emendamento si introduce la previsione del dibattito pubblico per gli interventi incentivati di maggiore impatto, ispirandosi a principi di trasparenza, confronto democratico e partecipazione attiva delle comunità locali. È fondamentale che le scelte strategiche in materia di insediamenti produttivi non siano calate dall'alto, ma costruite attraverso un processo aperto e condiviso. Quest'elemento rappresenta di fatto un bilanciamento necessario tra sviluppo economico, sostenibilità del territorio e partecipazione democratica.

Il PRESIDENTE comunica che gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 si intendono decaduti.

L'articolo 3, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

L'articolo 4, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

All'articolo 5 è stato presentato il seguente emendamento:

HONSELL

Emendamento modificativo (5.1)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 le parole <<con riferimento alla sola annualità 2025, possono essere ammesse a finanziamento anche le associazioni Pro loco prive del requisito>> sono sostituite dalle seguenti: <<sono ammesse in via eccezionale a finanziamento anche le associazioni Pro loco che, per la sola annualità 2025, risultino prive del requisito>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento proposto mira a migliorare la formulazione dell'articolo 5, rendendola più chiara e coerente con il linguaggio normativo. L'espressione "in via eccezionale" evidenzia con maggiore nettezza il carattere straordinario della deroga concessa, mentre la sostituzione di "possono essere ammesse" con "sono ammesse" elimina possibili ambiguità interpretative, rafforzando la certezza del diritto per i soggetti beneficiari. Inoltre, l'uso del termine "risultino" chiarisce che il requisito viene verificato alla data di presentazione della domanda, evitando letture retroattive o arbitrarie. L'obiettivo è favorire una più efficace applicazione della norma, a tutela delle Pro loco che operano sul territorio e che, pur in assenza temporanea di un requisito formale, svolgono un ruolo essenziale per la coesione e la promozione locale.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 5.1 si intende decaduto.

L'articolo 5, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 5 bis:

SPAGNOLO, CALLIGARIS

Emendamento aggiuntivo (5 bis.1)

1. Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

<<Art. 5 bis

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 18/2021)

1. Il comma 4 dell'articolo 4, della legge regionale 8 novembre 2021 n. 18 (Promozione e tutela della produzione del gelato artigianale di qualità in Friuli Venezia Giulia) è sostituito dal seguente:

<<4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce presso la Direzione competente in materia di artigianato un apposito tavolo tecnico composto da funzionari dell'Amministrazione regionale e da esperti delle organizzazioni degli artigiani di cui all' articolo 2 della legge regionale 12/2002 e delle associazioni di categoria del comparto della ristorazione con il compito di individuare ulteriori caratteristiche del gelato artigianale di qualità, nonché di elaborare apposite strategie di intervento dirette ad agevolare, assistere, formare e incentivare i produttori dello stesso, promuovendone inoltre la commercializzazione. La partecipazione al tavolo tecnico degli esperti delle organizzazioni degli artigiani e delle associazioni di categoria predette non comporta oneri a carico dell'Amministrazione regionale.>>>>

Nota tecnica:

La L.R. 18/2021 all'articolo 4, comma 4, dispone che la Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisca presso la Direzione competente in materia di artigianato un apposito tavolo tecnico composto da funzionari dell'Amministrazione regionale e da esperti designati dalle organizzazioni degli artigiani di cui all' articolo 2 della legge regionale 12/2002 e dalle associazioni di categoria del comparto della ristorazione.

L'istituzione del Tavolo tecnico, rende necessario indicare in maniera esplicita all'interno della delibera istitutiva del medesimo i nominativi dei soggetti che andranno a comporre il Tavolo, allegando altresì le relative dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, con la conseguente adozione di una delibera di nomina a tutti gli effetti.

Tuttavia, si ritiene che il Tavolo in parola non si configuri come un organo collegiale in senso stretto, bensì come un Tavolo di concertazione che, sebbene riunisca competenze diverse, è privo di attività deliberativa, considerando altresì che la partecipazione al Tavolo tecnico non comporterà oneri a carico dell'Amministrazione regionale.

La nomina più snella e di volta in volta indicata dalle associazioni semplifica l'impianto normativo.

Nota finanziaria:

Il presente emendamento ha effetti solo normativi e non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Il Relatore di maggioranza CALLIGARIS dà per letto l'emendamento 5 bis.1, istitutivo dell'articolo 5 bis, che posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 5 ter:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (5 ter.1)

1. Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare a favore di Myro Communications s.n.c., il contributo già concesso relativamente al Film Fund 2021, e parzialmente liquidato nella misura del 50 per cento a titolo di anticipazione, per la realizzazione del progetto denominato "Istruzioni per il prossimo millennio", di cui al decreto del Direttore centrale attività produttive n. 42614/GRFVG di data 10 settembre 2024.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale

L'assessore ROBERTI dà per illustrato l'emendamento 5 ter.1, istitutivo dell'articolo 5 ter, che posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 5 quater:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (5 quater.1)

1. Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

<<Art. 5 quater

(Modifica dell'articolo 5 bis della legge regionale 50/1993)

1. Dopo il comma 4 octies dell'articolo 5 bis della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), è inserito il seguente:

<<4 nonies. Le opere incluse nel Programma triennale di investimento di cui al comma 4 quinquies sono autorizzate ai sensi della disciplina prevista dall'articolo 10 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia).>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'assessore ROBERTI dà per illustrato l'emendamento 5 quater.1, istitutivo dell'articolo 5 quater, che posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 5 quinquies:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (5 quinquies.1)

1. Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

<<Art.5 quinquies

(Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 11/2024)

1. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 3 dicembre 2024, n. 11 (Sviluppo, promozione e primo supporto finanziario del settore nautico regionale) la parola << 2007>> è soppressa.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'assessore ROBERTI dà per illustrato l'emendamento 5 quinquies.1, istitutivo dell'articolo 5 quinquies, che posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 5 sexies:

CAPOZZI

Emendamento aggiuntivo (5 sexies.1)

Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

<<Art. 5 sexies

(Modifiche all'articolo 64 della Legge regionale 3/2015)

1. Dopo la lettera b bis) del comma 3 dell'articolo 64 della Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali) sono aggiunte le seguenti:

<<b ter). Le aree e gli immobili nella disponibilità, a qualunque titolo, dei consorzi sono assegnati ad imprese che esercitano attività industriali, artigianali, commerciali o di prestazione di servizi strumentali alla produzione, che presentano un piano industriale in linea con le linee strategiche di sviluppo dei consorzi delineate dalle assemblee consortili nel piano industriale di cui all'articolo 80. A parità di condizioni, coerentemente con la finalità della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione), vengono privilegiate, nell'assegnazione degli immobili, le aziende cooperative costituite da lavoratori e lavoratrici di imprese in crisi o in fallimento, di cui all'articolo 31.

b quater) favoriscono, nel caso di crisi industriali di cui all' articolo 1, comma 228, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), le prospettive di cessione dell'azienda o di rami d'azienda con finalità di continuazione dell'attività, anche mediante cessione dell'azienda, o di suoi rami, a lavoratori e lavoratrici o a cooperative da essi costituite e finanziate ai sensi dell'articolo 31 >>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 5 sexies.1, istitutivo dell'articolo 5 sexies, si intende decaduto.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 5 septies:

CAPOZZI

Emendamento aggiuntivo (5 septies.1)

Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

<<Art. 5 septies

(Modifiche all'articolo 32 della Legge regionale 3/2021)

1. Il comma 2 dell'articolo 32 della Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppImpresa)), è sostituito dal seguente:

<<2. Alle strutture e agli alloggi di cui al comma 1 che aderiscono al disciplinare e che si iscrivono alla Banca dati regionale di cui al comma 1 e alla Banca dati nazionale delle strutture ricettive e delle locazioni brevi e/o turistiche (BDSR), di cui all'articolo 13 ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili) convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, espongono il codice identificativo nazionale (CIN) all'esterno dello stabile in cui sono collocati gli appartamenti o le strutture e andrà indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. >>

Nota: Per evitare la duplicazione di oneri informativi si prevede che alle strutture ricettive di cui alla L.R. 16/2021 attualmente iscritte alla banca dati regionale inserita nel circuito promozionale dei servizi e dei prodotti turistici di PromoTurismoFVG ai fini del monitoraggio della qualità dell'offerta del prodotto turistico percepita dal cliente e delle azioni di promozione e commercializzazione attuate da eventuali reti di impresa, che devono iscriversi anche alla BDSR nazionale siano obbligate a esporre il solo codice identificativo nazionale CIN e non anche il codice identificativo rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 2 che qui si viene a modificare.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 5 septies.1, istitutivo dell'articolo 5 septies, si intende decaduto.

All'articolo 6 è stato presentato il seguente emendamento:

HONSELL

Emendamento modificativo (6.1)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 le parole <<nel limite della somma rendicontata>> sono sostituite dalle seguenti: <<nel limite dell'importo effettivamente rendicontato>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento ha lo scopo di precisare con maggiore chiarezza il riferimento alla cifra che costituisce il tetto massimo del contributo concedibile. L'espressione "somma rendicontata", pur corretta, può apparire generica o meno trasparente in un contesto normativo, mentre "importo effettivamente rendicontato" rafforza l'idea che si tratti di spese documentate, verificate e riconosciute in sede di rendicontazione formale. La modifica, puramente formale, non altera il significato sostanziale della disposizione, ma ne migliora la leggibilità e l'efficacia applicativa.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 6.1 si intende decaduto.

L'articolo 6, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

Gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11, che non presentano emendamenti, posti in votazione senza discussione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

All'articolo 12 è stato presentato il seguente emendamento:

FASIOLO, MARTINES, CELOTTI

Emendamento modificativo (12.1)

All'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera d) è soppressa.

2) Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

<< 2 bis. Al comma 6 dell'art. 56 della L.R. 53/1981, dopo le parole <<equipaggiamento>> sono aggiunte le seguenti:

<<con particolare attenzione all'eliminazione di dispositivi contenenti molecole di sostanze perfluoroalchiliche o acidi perfluoroacrilici (PFAS);>> >>.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 12.1 si intende decaduto.

L'articolo 12, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

All'articolo 13 è stato presentato il seguente emendamento:

LIGUORI, CAPOZZI, BULLIAN

Emendamento modificativo (13.1)

1. Prima del comma 1 è aggiunto il seguente:

<<1 ante) Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025) dopo la parola <<zootecnica >> sono aggiunte le seguenti: <<, di viticoltura, frutticoltura, orticoltura e floricoltura >>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 13.1 si intende decaduto.

L'articolo 13, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

Gli articoli 14, 15, 16 e 17 che non presentano emendamenti, posti in votazione senza discussione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 17 bis:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (17 bis.1)

1. Dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:

<<Art. 17 bis

(Anticipazioni di cassa all'Organismo Pagatore Regionale)

1. Al fine di garantire la piena corresponsione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Organismo Pagatore Regionale (OPR FVG) anticipazioni per sopperire alle carenze di cassa derivanti da temporanei ritardi nei versamenti delle quote dei fondi europei e statali.
2. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono concesse su richiesta del Direttore di OPR FVG. Gli atti amministrativi con cui vengono disposte le anticipazioni devono prevedere il rientro delle stesse a favore del bilancio regionale, senza interessi, entro il medesimo esercizio finanziario nel quale sono disposte.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa 10 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 (N.I. S/60017).
4. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 2, previste in 10 milioni di euro per l'anno 2025, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 200 (Riscossione di crediti di breve termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2025-2027 (N.I. E/60017).>>

Dato per illustrato l'emendamento 17 bis.1, istitutivo dell'articolo 17 bis, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 17 ter:

CAPOZZI

Emendamento aggiuntivo (17 ter.1)

Dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:

<<Art. 17 ter

(Elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio)

1. In applicazione dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 2024 n. 24 (Disposizione per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura), è istituito l'elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio.
2. Possono essere iscritti nell'elenco di cui al comma 1 gli imprenditori agricoli che negli ultimi cinque anni hanno realizzato le attività di cui all'articolo 2 della legge 24/2024 anche nell'ambito delle misure dello sviluppo rurale.

3. Le modalità per l'iscrizione e la tenuta dell'elenco di cui al comma 1 sono definiti con delibera della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

4. I documenti di programmazione regionale prevedono programmi e iniziative, anche in coordinamento con le associazioni di categoria e gli enti del terzo settore, finalizzate a promuovere la figura dell'agricoltore custode ai sensi della legge 24/2024 e a far conoscere i valori e le esternalità positive dell'agricoltura sostenibile tramite la diffusione della conoscenza e la consapevolezza delle attività di preservazione delle funzioni ecosistemiche di cui all'articolo 2 della legge 24/2024 connesse all'attività agricola in termini di tutela della risorsa idrica, di mantenimento degli equilibri idromorfologici, di tenuta idraulica del terreno e di regimazione delle acque.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 17 ter.1, istitutivo dell'articolo 17 ter, si intende decaduto.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 17 quater:

CAPOZZI

Emendamento aggiuntivo (17 quater.1)

Dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:

<<Art. 17 quater

(Premialità per gli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio)

1. *L'Amministrazione regionale introduce forme di premialità a favore delle imprese agricole, con sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia, costituite da agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio, riconosciuti ai sensi della legge 28 febbraio 2024 n. 24 (Disposizione per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura).*

2. *In attuazione del comma 1 l'Amministrazione regionale può stabilire, nelle discipline dei procedimenti contributivi diretti a sostenere investimenti mirati e diretti a favorire l'innovazione produttiva e tecnologica, la transizione energetica, il miglioramento della qualità delle condizioni di lavoro e la multifunzionalità dell'attività agricola da parte delle imprese di cui al comma 1, i criteri per accedere alle seguenti premialità:*

a) preferenza in graduatoria a parità di punteggio;

b) attribuzione di punteggio aggiuntivo;

c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 17 quater.1, istitutivo dell'articolo 17 quater, si intende decaduto.

L'articolo 18, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

All'articolo 19 è stato presentato il seguente emendamento:

HONSELL

Emendamento modificativo (19.1)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 è inserito il seguente:

<<1 bis. Dopo il comma 8 dell'articolo 14 della legge regionale 19/2012, è inserito il seguente:

<<8 bis. Per gli impianti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), che comportano rilevante impatto territoriale, ambientale o paesaggistico, la Regione promuove altresì lo svolgimento di forme di dibattito pubblico, anche semplificato, con il coinvolgimento delle cittadine e dei cittadini dei Comuni interessati, al fine di garantire trasparenza, informazione e confronto con le comunità locali.>>.>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari. Con questo emendamento si introduce, per gli impianti a fonti rinnovabili di maggiore impatto territoriale, ambientale o paesaggistico, il principio della promozione del dibattito pubblico come strumento di trasparenza e confronto. La transizione ecologica è un obiettivo necessario e condiviso, ma non può essere realizzata calando le decisioni dall'alto o escludendo i territori e le comunità direttamente interessate: l'esperienza insegna che l'accettabilità sociale dei progetti è fondamentale per una transizione giusta, efficace e duratura. Il dibattito pubblico infatti consente di informare correttamente, raccogliere osservazioni e migliorare la qualità delle decisioni, evitando conflitti successivi. In conclusione, l'emendamento rafforza la cultura della partecipazione, promuovendo un approccio di ascolto e corresponsabilità tra istituzioni, cittadini e operatori economici: rappresenterebbe un passo avanti concreto verso una governance più trasparente, moderna e democratica delle politiche energetiche regionali.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 19.1 si intende decaduto.

L'articolo 19, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

L'articolo 20, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

All'articolo 21 è stato presentato il seguente emendamento:

PELLEGRINO, CAPOZZI

Emendamento modificativo (21.1)

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 11/2015 dopo le parole: <<e nel rispetto>> sono inserite le seguenti:<< delle disposizioni a tutela dell'ambiente, della fauna, del paesaggio e>>

Nota: il presente emendamento non comporta spese.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 21.1 si intende decaduto.

L'articolo 21, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

All'articolo 22 è stato presentato il seguente emendamento:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (22.1)

1. All'articolo 22, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

<<2. Alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 11/2015 sono aggiunte infine le seguenti parole: << Non costituiscono corpo idrico superficiale i compluvi naturali montani caratterizzati da assenza di sorgente e dispersione superficiale nel terreno;>>.

Non comporta oneri finanziari.

Dato per letto l'emendamento 22.1, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

L'articolo 22, posto in votazione nel testo così emendato e senza discussione, viene approvato.

Gli articoli 23 e 24, che non presentano emendamenti, posti in votazione senza discussione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 25, al quale sono stati presentati i seguenti emendamenti:

MORETTI, MARTINES, CELOTTI, FASIOLO

Emendamento modificativo (25.1)

*All'articolo 25 comma 1, lettera b), dopo le parole <<sono individuati>>sono aggiunte le seguenti:
<<previo parere della Commissione consiliare competente>>.*

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (25.2)

1. Al comma 1 dell'articolo 25 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) dopo le parole <<gli interventi necessari per fronteggiare>> sono inserite le seguenti:

<<le criticità naturalistico-ambientali dei bacini idrografici ai sensi dell'articolo 1, commi 2, 3 e 4, e>>;

b) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

<<c bis) dopo la lettera a) del comma 2 è inserita la seguente:

<<a bis) gli indirizzi, le prescrizioni e i divieti per la progettazione e l'esecuzione dei lavori necessarie a garantire la tutela dell'ambiente, della biodiversità, della fauna e dell'avifauna;>>.>>.

Nota: il presente emendamento non comporta spese.

L'emendamento proposto all'art. 11 della legge regionale 11/2025, ed i successivi agli arti 15 e 16, intendono precisare la necessità che i lavori di manutenzione nelle aree ripariali rispettino specifici protocolli su tempistiche, modalità esecutive, salvaguardia del paesaggio e specifica considerazione del fatto che le aree naturalistiche lungo i corsi d'acqua costituiscono habitat importanti, spesso con la funzione di veri e propri corridoi ecologici, oltre che ai fini della fornitura di servizi ecosistemici e per la valorizzazione del territorio nelle dimensioni comunali, sovracomunali e sub – bacino idrografico. Concetti che già traspaiono nella legge regionale 11/2015, ma che si ritiene di dover ribadire, in considerazione della pessima qualità di ripetuti interventi che, per l'impatto paesaggistico e per la scelta dei periodi di effettuazione dei lavori nelle aree ripariali in cui nidificano gli uccelli, hanno suscitato le proteste e le denunce dei cittadini e delle associazioni.

HONSELL

Emendamento modificativo (25.3)

1. Alla lettera e) del comma 1 all'articolo 25 le parole <<presentano alla struttura regionale competente lo stato di attuazione degli interventi e l'aggiornamento del cronoprogramma di spesa>> sono sostituite dalle seguenti: <<trasmettono alla struttura regionale competente un aggiornamento dettagliato sullo stato di attuazione degli interventi e sul cronoprogramma di spesa>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento proposto mira a migliorare la chiarezza e la precisione del dettato normativo sostituendo la formulazione generica "presentano [...] lo stato di attuazione degli interventi e l'aggiornamento del cronoprogramma di spesa" con la più puntuale "trasmettono [...] un aggiornamento dettagliato". In tal modo si richiama la necessità che i soggetti attuatori forniscano un quadro informativo completo e aggiornato, facilitando l'attività di monitoraggio da parte dell'Amministrazione regionale. La modifica, di carattere formale, non incide sulla sostanza della norma ma ne rafforza l'efficacia applicativa, valorizzando la trasparenza e la qualità dei processi amministrativi.

Il PRESIDENTE comunica che gli emendamenti 25.1, 25.2 e 25.3 si intendono decaduti.

L'articolo 25, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

L'articolo 26, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 27, al quale sono stati presentati i seguenti emendamenti:

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (27.1)

1. Prima del comma 1 dell'articolo 27 è inserito il seguente comma:

<<01. All'alinea del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 11/2015 dopo le parole <<le seguenti funzioni>> sono aggiunte le seguenti: <<nel rispetto delle prescrizioni e divieti a tutela dell'ambiente, della biodiversità, della fauna e dell'avifauna contenute nel decreto di cui all'articolo 11, comma 1, come modificato dalla lettera b), comma 1, articolo 25 della legge regionale (DDL 47) (Disposizioni multisettoriali)>>.>>

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

PELLEGRINO, CAPOZZI

Emendamento modificativo (27.2)

1. Prima del comma 1 dell'articolo 27 è inserito il seguente comma:

<<01. Dopo il comma 12 ter dell'articolo 15 della legge regionale 11/2015 è inserito il seguente: 12 quater: i Comuni esercitano le funzioni attribuite nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui all'art. 1.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Il Relatore di maggioranza DI BERT fa proprio l'emendamento 27.1 e lo dà per letto, che posto subito in votazione viene approvato.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 27.2 si intende decaduto.

L'articolo 27, posto in votazione senza discussione, nel testo così emendato, viene approvato.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 28, al quale sono stati presentati i seguenti emendamenti:

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (28.1)

1. Prima del comma 1 dell'articolo 28 è aggiunto il seguente comma:

<<01. All'articolo 16 della legge regionale 11/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea del comma 1 dopo le parole <<le seguenti funzioni>> sono inserite le seguenti: <<nel rispetto delle prescrizioni e divieti a tutela dell'ambiente, della biodiversità, della fauna e dell'avifauna contenute nel decreto di cui all'articolo 11 comma 1, come modificato dalla lettera b), comma 1, articolo 25 della legge regionale (DDL 47) (Disposizioni multisettoriali)>>;

b) all'alinea del comma 2 dopo le parole <<le seguenti funzioni>> sono inserite le seguenti: <<nel rispetto delle prescrizioni e divieti a tutela dell'ambiente, della biodiversità, della fauna e dell'avifauna contenute nel decreto di cui all'articolo 11 comma 1, come modificato dalla lettera b), comma 1, articolo 25 della legge regionale (DDL 47) (Disposizioni multisettoriali)>>;

c) all'alinea del comma 3 dopo le parole <<le seguenti funzioni>> sono inserite le seguenti: <<nel rispetto delle prescrizioni e divieti a tutela dell'ambiente, della biodiversità, della fauna e dell'avifauna contenute nel decreto di cui all'art.11 comma 1, come modificato dalla lettera b), comma 1, articolo 25 della legge regionale (DDL 47) (Disposizioni multisettoriali)>>.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

CELOTTI, MARTINES, MORETTI

Emendamento modificativo (28.2)

1. Prima del comma 1 dell'articolo 28 è inserito il seguente comma:

<<01. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 11/2015 è inserito il seguente:

3 bis. Al fine di garantire il coordinamento delle funzioni e delle attività, i Consorzi di bonifica, entro il 31 dicembre di ogni anno, comunicano ai Comuni competenti e alla Regione il cronoprogramma degli interventi previsti nell'anno successivo sui corsi d'acqua di classe 5 e ogni sua successiva modifica.>>

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

PELLEGRINO, CAPOZZI

Emendamento modificativo (28.3)

1. Prima del comma 1 dell'art.28 è inserito il seguente comma:

<< 01. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 11/2015 è inserito il seguente:

3 bis: I Consorzi di bonifica esercitano le funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui all'art. 1.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Il Relatore di maggioranza DI BERT fa propri gli emendamenti 28.1 e 28.2 e li dà per letti, che, posti così in votazione, vengono approvati.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 28.3 si intende decaduto.

L'articolo 28, posto in votazione senza discussione, nel testo così emendato, viene approvato.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 29, al quale è stato presentato il seguente emendamento:

HONSELL

Emendamento modificativo (29.1)

Art. 29 (Modifica all'articolo 34 della legge regionale 11/2015)

1. Al comma 1 dell'articolo 29, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

<<a bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

<<4 bis. Nell'ambito delle tipologie di intervento di cui al comma 4, la priorità di attuazione è attribuita agli interventi ricadenti in aree caratterizzate da maggiore esposizione abitativa o vulnerabilità infrastrutturale, come individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico regionale (PAI).>>.>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari. Con questo emendamento si desidera introdurre un principio fondamentale di razionalità nella programmazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico. Non basta quindi classificare tecnicamente le opere: è necessario che le priorità siano stabilite in funzione della tutela effettiva delle persone e delle infrastrutture esposte al rischio. In particolare, proponiamo che venga attribuita priorità agli interventi che ricadono in aree densamente abitate o infrastrutturalmente fragili, come già individuati nel Piano di Assetto Idrogeologico regionale (PAI). Questo criterio, oggi assente, rende più trasparente e giustificabile l'allocazione delle risorse, orientandola non solo sulla base della tipologia di opera, ma sulla base dell'urgenza socio-territoriale. Una Regione che vuole affrontare seriamente l'emergenza climatica e la sicurezza dei cittadini non può permettersi di pianificare sulla base di criteri generici o solamente tecnici. Questo emendamento porta la programmazione degli interventi in linea con una visione specifica di prevenzione e sicurezza socio-territoriale efficace.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 29.1 si intende decaduto.

L'articolo 29, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 30, al quale sono stati presentati i seguenti emendamenti:

BUDAI, CALLIGARIS

Emendamento modificativo (30.1)

1. Al comma 4 bis, dell'articolo 48, della legge regionale 11/2015, comma introdotto dal comma 1 dell'articolo 30, le parole <<un anno>> sono sostituite dalle seguenti: <<diciotto mesi>>.

Nota tecnica: il presente emendamento estende a diciotto mesi (in luogo dell'anno) la presentazione tardiva delle istanze di rinnovo delle concessioni. Di norma si tratta di concessioni pluridecennali e pertanto il rinnovo è verosimilmente effettuato da soggetto diverso dall'istante originario. Inoltre la proroga di diciotto mesi potrebbe essere utilizzata solo per le concessioni scadute nel secondo semestre 2024.

Nota finanziaria: Il presente emendamento ha effetti solo normativi e non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

HONSELL

Emendamento modificativo (30.2)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 30 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 48 della legge regionale 11/2015, come inserito dal presente disegno di legge, è inserito il seguente:

<<4 ter. Le disposizioni di cui al comma 4 bis non si applicano alle concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della presente legge.>>.>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari. Con questo emendamento si intende evitare qualsiasi effetto retroattivo improprio della nuova disciplina, che potrebbe tradursi in una sanatoria di fatto per situazioni già concluse e non più regolarizzabili. È un principio di certezza giuridica e parità di trattamento tra soggetti che hanno rispettato i termini e quelli che non l'hanno fatto.

Il consigliere BUDAI dà per letto l'emendamento 30.1, che posto in votazione, viene approvato.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 30.2 si intende decaduto.

L'articolo 30, posto in votazione nel testo così emendato e senza discussione, viene approvato.

L'articolo 31, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 31 bis:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (31 bis.1)

1. Dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:

<<<Art. 31 bis

(Modifica all'articolo 57 della legge regionale 11/2015)

1. Al comma 5 dell'articolo 57 della legge regionale 11/2015 dopo le parole: << commi 11, 13, >> sono inserite le seguenti: <<13 bis, 13 ter>>.

Nota: Non comporta oneri finanziari.

Dato per illustrato l'emendamento 31 bis.1, istitutivo dell'articolo 31 bis, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

L'articolo 32, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 32 bis:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (32 bis.1)

1. Dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:

<<Art. 32 bis

(Modifica all'articolo 15 della legge regionale 12/2016)

1. Al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 12/2016 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: <<L'efficacia del decreto di trasferimento dell'autorizzazione è sospesa al trasferimento della titolarità della garanzia fidejussoria o alla prestazione di una nuova garanzia. >>.

Nota: Non comporta oneri finanziari.

Dato per illustrato l'emendamento 32 bis.1, istitutivo dell'articolo 32 bis, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 32 ter:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (32 ter.1)

1. Dopo l'articolo 32 bis è inserito il seguente:

<<Art. 32 ter

(Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 12/2016)

1. Al comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 12/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole: <<articolo 10, comma 3, lettera b) >> sono sostituite dalle seguenti: << articolo 10, comma 3, lettere b) e c) e comma 3 bis.>>;

b) alla lettera c) dopo le parole: <<lotti funzionali>> sono inserite le seguenti: <<o porzioni perimetrali della cava>>.

Non comporta oneri finanziari.

Dato per illustrato l'emendamento 32 ter.1, istitutivo dell'articolo 32 ter, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 32 quater:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (32 quater.1)

1. Dopo l'articolo 32 ter è inserito il seguente:

<<Art. 32 quater

(Modifica all'articolo 28 della legge regionale 12/2016)

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 12/2016 è inserita la seguente: << c bis) cessazione della garanzia fidejussoria;>>.

Nota: Non comporta oneri finanziari.

Dato per illustrato l'emendamento 32 quater.1, istitutivo dell'articolo 32 quater, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 32 quinquies:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (32 quinquies.1)

Dopo l'articolo 32 quater è inserito il seguente:

<<Art. 32 quinquies

(Modifica all'articolo 29 della legge regionale 12/2016)

1. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 12/2016 le parole: *<<nella mancata esecuzione>>* sono sostituite dalle seguenti: *<<nell'esecuzione>>*.

Nota: Non comporta oneri finanziari

Dato per illustrato l'emendamento 32 quinquies.1, istitutivo dell'articolo 32 quinquies, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 32 sexies:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (32 sexies.1)

1. Dopo l'articolo 32 quinquies è inserito il seguente:

<<Art. 32 sexies

(Modifica all'articolo 35 della legge regionale 12/2016)

1. Il comma 4 bis dell'articolo 35 della legge regionale 12/2016 è sostituito dal seguente:

<<4 bis. Nei casi previsti dall'articolo 34, commi 4 e 6, trova applicazione la diffida amministrativa di cui all'articolo 3 bis, commi 1, 3 e 4, della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali). La diffida amministrativa è applicabile al medesimo soggetto e con riferimento al medesimo provvedimento di autorizzazione, per non più di due volte, a condizione che il soggetto autorizzato abbia adempiuto alle prescrizioni dettate nella prima diffida e che non abbia posto in essere la medesima violazione oggetto della stessa.>>

Nota: Non comporta oneri finanziari.

Dato per illustrato l'emendamento 32 sexies.1, istitutivo dell'articolo 32 sexies, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

All'articolo 33 è stato presentato il seguente emendamento:

HONSELL

Emendamento modificativo (33.1)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 è soppresso.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 33.1 si intende decaduto.

L'articolo 33, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

All'articolo 34 è stato presentato il seguente emendamento:

CAPOZZI

Emendamento modificativo (34.1)

1. Al comma 1, dopo le parole <<2024-2026), sono aggiunte le seguenti: << la parola <<introitate>> è sostituita dalle seguenti <<da introitare>> e >>.

Nota: il testo del comma 70 dell'articolo 4 della legge regionale 7/2024 così come modificato dall'articolo 34 del DDL 47 e dal presente emendamento è il seguente:

70. I commi 66, 67, 68 e 69 si applicano alle somme da introitare dall'Amministrazione regionale a titolo di canone di concessione e non ancora trasferite ai Comuni e alle Comunità di montagna, sino alla definizione, con sentenza inoppugnabile, dei giudizi di cui al comma 66.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 34.1 si intende decaduto.

L'articolo 34, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 34 bis:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (34 bis.1)

1. Dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:

<<Articolo 34 bis

(Piani comunali di illuminazione)

1. *L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi per l'approvazione dei piani comunali di illuminazione ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 3, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici) ai Comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno presentato i piani comunali di illuminazione o la documentazione afferente la rendicontazione oltre i termini fissati ai sensi dell'articolo 7 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 23 settembre 2015, n. 0197/Pres. (Regolamento per la concessione ai Comuni di contributi per la predisposizione dei piani comunali di illuminazione, in attuazione dell'articolo 9, commi 1 e 3 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15).*

Nota: Non comporta oneri finanziari.

Dato per illustrato l'emendamento 34 bis.1, istitutivo dell'articolo 34 bis, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

All'articolo 35 è stato presentato il seguente emendamento:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (35.1)

1. All'articolo 35, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

<<2. *L'alinnea del comma 15 dell'articolo 4 della legge regionale 13/2024 è sostituito dal seguente:*
<<*L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dei Comuni, degli enti pubblici di ricerca e delle Università statali, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, laddove applicabile,*

contributi finalizzati all'efficientamento energetico degli edifici, ubicati nel territorio regionale, di proprietà del Comune, adibiti ad uso pubblico, e degli enti pubblici di ricerca e delle Università statali destinati ad uso istituzionale, concernenti: >>.

3. Al comma 16 dell'articolo 4 della legge regionale 13/2024 le parole: << entro centoventi giorni>> sono sostituite dalle seguenti: << entro centottanta giorni>>.

4. Al comma 17 dell'articolo 4 della legge regionale 13/2024 dopo le parole: << I Comuni>> sono inserite le seguenti: << gli enti e le Università di cui al comma 1>>.

5. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 15, della legge regionale 13/2024, è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.200.000 per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 17 (energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 - (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (S/69382; NI S/60024)

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 8 - Programma n. 2 - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 (S/10239).>>.

Dato per illustrato l'emendamento 35.1, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

L'articolo 35, posto in votazione nel testo così emendato e senza discussione, viene approvato.

A questo punto il PRESIDENTE comunica che ha chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, il Presidente Fedriga.

(Il congedo è concesso)

Gli articoli 36, 37 e 38, che non presentano emendamenti, posti in votazione senza discussione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 38 bis:

MAZZOLINI, CALLIGARIS, SPAGNOLO, BUNA, BUDAI, FERRARI, GHERSINICH, MIANI, DI BERT, GRILLI, LIRUTTI, BERNARDIS, BOLZONELLO, MORANDINI. POLESELLO, CABIBBO, LOBIANCO, NOVELLI

Emendamento aggiuntivo (38 bis.1)

1. Dopo l'art. 38 è inserito il seguente:

<<Art. 38 bis

(Modifiche all'articolo 63 della legge regionale 14/2002)

1. Nel comma 1 dell'articolo 63 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), dopo le parole << l'entità del finanziamento.>> sono aggiunte le seguenti: <<Nel caso di opere che prevedano inerbimento, lo stesso va eseguito mediante l'utilizzo di miscugli apistici contenenti sementi di piante nettariifere o pollinifere al fine di favorire l'impollinazione e contribuire alla biodiversità nonché al miglioramento estetico del territorio.>>.

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale.

NOTA A COMMENTO: Le piante nettariifere/mellifere e pollinifere sono fondamentali per il sostentamento delle api e per la produzione di miele, ma anche per l'impollinazione delle piante, che è fondamentale per la produzione di frutta, verdura e molti altri alimenti. La loro presenza contribuisce inoltre alla biodiversità dell'ambiente. In ragione di un tanto, la proposta emendativa è volta a introdurre l'obbligo di utilizzo di sementi miste contenenti essenze di piante mellifere/nettariifere e pollinifere nel caso di opere sostenute da finanziamenti regionali che prevedano inerbimenti, fermo restando l'auspicio che tale prassi si diffonda anche nelle ipotesi di interventi non sostenuti da finanziamenti regionali.

I gruppi Lega Salvini, Fedriga Presidente e Forza Italia, con l'assenso del proponente, aggiungono la propria firma all'emendamento 38 bis.1, istitutivo dell'articolo 38 bis, che dato per letto e posto in votazione, viene approvato.

Gli articoli 39 e 40 che non presentano emendamenti, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, senza discussione, vengono approvati.

All'articolo 41 è stato presentato il seguente emendamento:

HONSELL

Emendamento modificativo (41.1)

1. Alla lettera k bis) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 19/2009, così sostituita dal comma 1 dell'articolo 41 del presente Disegno di Legge, dopo le parole <<qualora realizzate in strutture sportive già esistenti al 18 dicembre 2009>>, sono aggiunte le seguenti: <<, nel rispetto delle norme del codice della strada, compatibilmente con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali e previo parere favorevole del soggetto proprietario della strada>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento introduce un filtro urbanistico e tecnico che obbliga alla verifica della compatibilità delle strutture con la sicurezza viaria. Impedisce che la deroga venga applicata in modo automatico o incontrollato, soprattutto in prossimità di assi stradali critici.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 41.1 si intende decaduto.

L'articolo 41, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

L'articolo 42, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 43, al quale sono stati presentati i seguenti emendamenti:

HONSELL

Emendamento modificativo (43.1)

1. Al comma 1 dell'articolo 43, la lettera a) è così interamente sostituita:

<<a) alla lettera b) del comma 1 le parole <<reclinabili, impianto fonico di bordo>> sono sostituite dalle seguenti: <<ergonomici conformi agli standard di sicurezza europei, sistemi di comunicazione a bordo per la diffusione di informazioni ai passeggeri, eventualmente integrati con dispositivi visivi, dispositivi per il trasporto in sicurezza di passeggeri con disabilità sensoriali, dotazioni minime di comfort tecnologico, quali prese elettriche individuali o sistemi di illuminazione personale, laddove tecnicamente compatibili,>>.>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari. Il testo del DDL 47 prevedeva già correttamente alla sostituzione dei sedili "reclinabili" con "ergonomici" nei mezzi di trasporto passeggeri con conducente. Con questo emendamento si vuole rafforzare e aggiornare ulteriormente quel principio, proponendo che oltre all'ergonomia si tenga conto anche della sicurezza, dell'inclusività e del comfort tecnologico. Proponiamo che per gli standard per il rilascio delle autorizzazioni vengano inclusi tutti i sistemi di comunicazione a bordo (anche visivi, non solo fonici come in precedenza previsto, soprattutto alla luce delle ultime dotazioni tecnologiche), dispositivi per il trasporto in sicurezza di passeggeri con disabilità sensoriali e di dotazioni tecnologiche di base, come prese elettriche e sistemi di illuminazione personale. Si tratta di requisiti già ampiamente presenti nel trasporto passeggeri europeo, che in Friuli Venezia Giulia devono diventare lo standard minimo per garantire qualità del servizio per tutti i cittadini. Una normativa che guarda al futuro non si può limitare a cambiare una parola: deve tradurre i valori dell'accessibilità, della sostenibilità e del benessere in requisiti concreti.

HONSELL

Emendamento modificativo (43.2)

1. Al comma 1 dell'articolo 43, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

<<b bis) dopo la lettera c) del comma 1 è inserita la seguente:

<<c bis) disponibilità, all'interno del parco autobus ad uso noleggio, di mezzi a basse emissioni o con alimentazione alternativa, ove tecnicamente compatibile con la tipologia di servizio svolto;>>.>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari. Con l'introduzione della lettera c bis) chiediamo che anche il comparto del noleggio autobus con conducente faccia la propria parte nella transizione ecologica. La presenza nel parco mezzi di veicoli a basse emissioni o alimentazione alternativa è un primo passo concreto, realistico e già oggi praticabile. La mobilità sostenibile non può essere una nicchia, ma deve diventare la regola.

Il PRESIDENTE comunica che gli emendamenti 43.1 e 43.2 si intendono decaduti.

L'articolo 43, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

L'articolo 44, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 44 bis:

GIACOMELLI

Emendamento aggiuntivo (44 bis.1)

1. Dopo l'articolo 44 è aggiunto il seguente:

<<Art. 44 bis

(Modifica all'articolo 14 della legge regionale 1/2016)

1. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole <<socio-assistenziali>> sono inserite le seguenti: <<e per favorire il trasferimento, la permanenza e la mobilità nella regione Friuli Venezia Giulia degli appartenenti alle forze dell'ordine>>

b) dopo le parole <<eventuali graduatorie>> sono inserite le seguenti: <<e requisiti>>.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

L'emendamento propone l'integrazione della Legge vigente 1/2016 al fine di destinare una quota di alloggi in locazione agli appartenenti alle forze dell'ordine, anche in deroga ai requisiti richiesti, in analogia a quanto già avviene per sostenere la residenzialità di persone incluse in progetti socio-assistenziali.

Il consigliere GIACOMELLI dà per illustrato l'emendamento 44 bis.1, istitutivo dell'articolo 44 bis, che posto in votazione senza discussione, viene approvato.

All'articolo 45 è stato presentato il seguente emendamento:

HONSELL

Emendamento modificativo (45.1)

1. Alla lettera b) del comma 1 all'articolo 45, le parole <<qualora intervenga a seguito della separazione tra i coniugi o dello scioglimento della convivenza more uxorio o dell'unione civile>> sono sostituite dalle seguenti: <<in conseguenza della separazione tra i coniugi o dello scioglimento della convivenza more uxorio o dell'unione civile>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari. Con questo emendamento si propone una modifica formale volta a rendere la formulazione normativa più lineare e coerente con il lessico giuridico. L'espressione "in conseguenza della separazione" sostituisce la più ridondante "qualora intervenga a seguito della separazione", semplificando la lettura senza

alterare il contenuto sostanziale della norma. La nuova formulazione chiarisce meglio il nesso di causalità tra la separazione o lo scioglimento del vincolo affettivo e l'alienazione della quota di proprietà, mantenendo la tutela dell'unità abitativa nel passaggio tra i membri della coppia. L'intervento favorisce una maggiore leggibilità e certezza applicativa, in linea con i principi di buona legislazione.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 45.1 si intende decaduto.

L'articolo 45, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

L'articolo 46, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 46 bis:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (46 bis.1)

1. Dopo l'articolo 46 è inserito il seguente:

<<Art. 46 bis

(Conferma del contributo al Comune di Stregna per demolizione e ricostruzione nuovo immobile da destinare a pubblico servizio)

1. *L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi già concessi al Comune di Stregna, di 200.000 euro, concesso ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000) con decreto n. 2026 del 16 maggio 2022 di competenza del Servizio politiche per la rigenerazione urbana e la qualità dell'abitare della Direzione centrale infrastrutture e territorio, e di 100.000 euro, concesso ai sensi dell'articolo 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007) con decreto n. 46487/GRFVG del 1 ottobre 2024 di competenza del Servizio coordinamento politiche per la montagna della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, per le spese di demolizione dell'immobile ex farmacia di Stregna e relative pertinenze e successiva costruzione di un nuovo immobile da destinarsi a pubblico servizio, comprensive dei costi relativi all'affidamento della progettazione, di indagini geologiche e strutturali e di altre spese tecniche, in luogo dei lavori di manutenzione edilizia dell'immobile ex farmacia ed ex scuola elementare di Stregna.*

2. *Per le finalità previste dal comma 1, il Comune di Stregna presenta ai Servizi competenti, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione illustrativa degli interventi, un quadro economico e un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con i provvedimenti di conferma dei contributi, i Servizi competenti fissano, altresì, i termini di esecuzione e di rendicontazione dei contributi per i lavori di cui al comma 1.*

Nota: Non comporta oneri finanziari

Dato per illustrato l'emendamento 46 bis.1, istitutivo dell'articolo 46 bis, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 46 ter:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (46 ter.1)

1. Dopo l'articolo 46 bis è inserito il seguente:

<<Art. 46 ter

(Digitalizzazione archivio della ricostruzione post terremoto 1976)

1. Al fine di valorizzare l'esperienza della ricostruzione delle zone colpite dal sisma nell'anno 1976 e il relativo patrimonio documentale, anche in occasione del cinquantesimo anniversario, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dalle attività di digitalizzazione della documentazione tecnico-scientifica conservata presso il patrimonio archivistico di interesse regionale e locale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 1.600.000 euro suddivisa in ragione di 1.000.000 euro per l'anno 2025 e 600.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività) – Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) – Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (NI S/60021)
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) – Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) – Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (S/10239)

Dato per illustrato l'emendamento 46 ter.1, istitutivo dell'articolo 46 ter, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 46 quater:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (46 quater.1)

1. Dopo l'articolo 46 ter è inserito il seguente:

<<Art. 46 quater

(Anticipazione all'EDR di Udine per viabilità in area interna)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare all'Ente di decentramento regionale di Udine una quota dell'assegnazione statale concessa nell'ambito della "Strategia nazionale Aree Interne" di cui al comma 2 quinquies dell'articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 (Misure urgenti al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti) convertito con modificazioni nella legge 1 luglio 2021, n. 101, nei limiti dell'importo di 977.399,00 euro, al fine di garantire la conclusione degli interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria per l'accessibilità delle aree interne entro la stagione invernale 2025.
2. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa all'EDR di Udine previa presentazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda alla Direzione centrale infrastrutture e territorio.
3. L'anticipazione di cui al comma 1 è rimborsata mediante compensazione con l'assegnazione statale spettante per l'annualità 2026.
4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 977.399,00 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (NI S/60023)
5. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 4, si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) – Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica

e locale e piani di edilizia economico-popolare) – Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (S/10239)

6. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 3, previste in 977.399,00 euro per l'anno 2026, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2025-2027. (NI E/60023).

7. In considerazione del disposto di cui al comma 6 è stanziato l'importo di 977.399,00 euro per l'anno 2026 a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (S/70007).

Dato per illustrato l'emendamento 46 quater.1, istitutivo dell'articolo 46 quater, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 46 quinquies:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (46 quinquies.1)

Dopo l'articolo 46 quater è inserito il seguente:

<<Art. 46 quinquies

(Contributo al Comune Forni di Sopra per la realizzazione di una piazza e di un'autorimessa)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al comune di Forni di Sopra un contributo straordinario di 1.100.000 euro, per la realizzazione di una piazza e di un'autorimessa interrata sull'area su cui si trovava l'ex municipio demolito.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune presenta domanda alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di relazione descrittiva e cronoprogramma, nonché del relativo quadro economico. Contestualmente alla presentazione della domanda, il Comune rinuncia ai contributi già concessi con decreto n. 30124 del 14 dicembre 2022 e con decreto n. 57907 del 20 novembre 2024 per l'efficientamento energetico e ristrutturazione dell'"Albergo Ancora".

3. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 1.100.000 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n.1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2025-2027. (NI S/60022)

5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

(Capitolo NI/S - storno dei fondi dal capitolo 10239)

Dato per illustrato l'emendamento 46 quinquies.1, istitutivo dell'articolo 46 quinquies, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente subemendamento all'emendamento 46 sexies.1:

GIUNTA REGIONALE

Subemendamento all'emendamento 46 sexies.1 (46 sexies.0.1)

All'emendamento 46 sexies.1, prima della lettera a) è inserita la seguente:

<<a ante) dopo il comma 5 (della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66), sono inseriti i seguenti:

<<5 bis) La torre dell'orologio, facente parte del complesso castellano in quanto storicamente e artisticamente connesso agli immobili che lo costituiscono e non rientrante nella perimetrazione di cui al comma 2 in quanto proprietà indivisa già oggetto di recupero, segue il regime proprietario degli altri immobili facenti parte del compendio castellano. Il Comune di Colloredo di Monte Albano provvede all'aggiornamento conseguente presso i competenti registri immobiliari.

5 ter) Per l'assegnazione delle unità immobiliari del Compendio castellano ai soggetti di cui dall'articolo 2, comma 2, lettera g), nel rispetto della distribuzione organica degli spazi, si applica il criterio della superficie utile residenziale più prossima a quella calcolata secondo i parametri della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e del DPR 26/01/1978 n 066/Pres. Nel caso di assegnazioni di più unità immobiliari al singolo nucleo familiare, per l'individuazione di quelle a titolo gratuito, se previste, ovvero nella eventuale fattispecie di cui all'articolo 27, comma 17 bis, della citata legge regionale n. 63/1977, il criterio applicabile è quello della minor differenza tra le superfici utili residenziali effettive e quelle calcolate secondo i parametri della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e del DPR 26/01/1978 n 066/Pres..>>>.>>.

Nota a commento: Relativamente alla definizione dell'assegnazione degli immobili ai privati nell'ambito del compendio del Castello di Colloredo. Il subemendamento si rende necessario a seguito di quanto emerso solamente la scorsa settimana durante il sopralluogo operato con l'Assessore regionale alla cultura Mario Anzil e l'Assessore regionale alle infrastrutture e territorio Cristina Amirante.

Non comporta oneri finanziari.

Dato per illustrato il subemendamento 46 sexies.0.1 all'emendamento 46 sexies.1, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 46 sexies:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (46 sexies.1)

1. Dopo l'articolo 46 quinquies è inserito il seguente:

<<Art. 46 sexies

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 66/1991)

1. All'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66 (Norme di intervento per il recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 8 sexies è sostituito dal seguente:

<<8 sexies. Il Sindaco notifica ai proprietari o ai loro aventi causa e ai titolari di diritti reali di godimento delle unità immobiliari espropriate ai sensi del comma 5, l'invito a esercitare, entro sessanta giorni dalla notifica, il diritto di prelazione per l'acquisto delle nuove unità immobiliari ricostruite ed esclusivamente ubicate nei corpi di fabbrica denominati rispettivamente Mastio e Casetta Nievo, come previsto dal comma 8 bis. L'esercizio del diritto di prelazione comporta l'accettazione irrevocabile dell'acquisto dell'unità immobiliare alle condizioni indicate nell'invito notificato.>>;

b) dopo il comma 8 sexies sono aggiunti i seguenti:

<<8 septies. La cessione dell'unità immobiliare avviene con atto notarile e il corrispettivo stabilito deve essere versato alla Regione al momento della consegna dell'immobile.

8 octies. I beneficiari sono obbligati, altresì, a mantenere la proprietà dell'immobile assegnato, a non locarlo né alienarlo, per un periodo di dieci anni dalla data di cessione di cui al comma 8 septies. L'inosservanza di tali obblighi comporta la decadenza del contributo riconosciuto ai beneficiari e il conseguente obbligo di integrare il corrispettivo versato alla Regione per un importo equivalente maggiorato degli interessi calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente.>>.

Non comporta oneri finanziari.

Dato per illustrato l'emendamento 46 sexies.1, istitutivo dell'articolo 46 sexies, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 46 septies:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (46 septies.1)

1. Dopo l'articolo 46 quinquies è inserito il seguente:

<<Art. 46 septies

(Modifica all'articolo 51 ter della legge regionale 14/2002)

1. Al comma 5 dell'articolo 51 ter della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), dopo la lettera d ter) è inserita la seguente:

<<d quater) soggetti di cui all'articolo 17, comma 1 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), in possesso dei necessari requisiti, limitatamente ai lavori di cui al comma 6, lettera d), riguardanti infrastrutture funzionali all'esercizio delle attività di trasporto pubblico locale>>.

Nota: Non comporta oneri finanziari.

Dato per illustrato l'emendamento 46 septies.1, istitutivo dell'articolo 46 septies, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 46 opties:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (46 octies.1)

1. Dopo l'articolo 46 septies è inserito il seguente:

<<Art. 46 octies

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 1/2005)

1. All'articolo 4 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2005) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 140, dopo le parole: <<legge 47/2004,>> sono inserite le seguenti: <<del successivo decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16 (Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica), convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 22 aprile 2005, n. 58 (Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica), dell'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), nonché dell'ulteriore normativa di riferimento vigente>>, le parole: <<alle Aziende concessionarie del servizio del trasporto pubblico locale>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai soggetti affidatari dei servizi di trasporto

pubblico di cui all'articolo 17 della legge regionale 22 agosto 2007 n. 23 (Attuazioni del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità)>>, le parole: <<di specifico regolamento da assumersi ai sensi della legge regionale 7/2000.>> sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<del piano di riparto approvato con decreto ministeriale per l'esercizio di riferimento, entro 60 giorni dalla data di accreditamento delle risorse statali trasferite.>>;

b) il comma 141 è abrogato.

Nota: Non comporta oneri finanziari.

Dato per illustrato l'emendamento 46 opties.1, istitutivo dell'articolo 46 opties, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 46 novies:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (46 novies.1)

1. Dopo l'articolo 46 octies è inserito il seguente:

<<Art. 46 novies

(Modifica all'articolo 12 della legge regionale 23/2007)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), dopo le parole: <<delle infrastrutture >> sono aggiunte le seguenti: <<, anche tranviarie,>> e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<anche mediante la delegazione amministrativa intersoggettiva di cui all'articolo 51 ter, comma 5, lettera d quater) della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici)>>.

Non comporta oneri finanziari

Dato per illustrato l'emendamento 46 novies.1, istitutivo dell'articolo 46 novies, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 46 decies:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (46 decies.1)

1. Dopo l'articolo 46 novies è inserito il seguente:

<<Art. 46 decies

(Modifica all'articolo 40 della legge regionale 19/2009)

1. Al comma 1 bis dell'articolo 40 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), le parole: <<alla data dell'1 ottobre 1983>> sono sostituite dalle seguenti: <<al 31 marzo 2003>>.

Nota: Non comporta oneri finanziari.

Dato per illustrato l'emendamento 46 decies.1, istitutivo dell'articolo 46 decies, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 46 undecies:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (46 undecies.1)

1. Dopo l'articolo 46 decies è inserito il seguente:

<<Art. 46 undecies

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 24/2009)

1. Al comma 10 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010), dopo le parole: <<Milano e Roma>> sono inserite le seguenti: <<e su altri collegamenti individuati dalla Giunta regionale>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 10 della LR 24/2009, come modificato dal comma 1, è autorizzata la spesa di 1.100.000 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) – Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (S/3820)

3. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 2, si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) – Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (S/69030)

Dato per illustrato l'emendamento 46 undecies.1, istitutivo dell'articolo 46 undecies, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 46 duodecies:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (46 duodecies.1)

1. Dopo l'articolo 46 undecies è inserito il seguente:

<<Art. 46 duodecies

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 22/2022)

1. Il comma 89 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023) è sostituito dal seguente:

<<89. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo ai Comuni del territorio regionale per lo svolgimento delle attività necessarie ad adempiere agli obblighi previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile 1° luglio 2022, n. 204, relativi ai ponti della viabilità comunale, fino alla determinazione della "classe di attenzione complessiva", come previsto dal "Livello 2 – Analisi dei rischi rilevanti e classificazione su scala territoriale", descritto nelle Linee guida di cui all'Allegato A del medesimo decreto>>.

2. Per le finalità di cui al comma 89 dell'articolo 5 della legge regionale 22/2022, come sostituito dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (14791/S).

Dato per illustrato l'emendamento 46 duodecies.1, istitutivo dell'articolo 46 duodecies, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 46 terdecies:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (46 terdecies.1)

1. Dopo l'articolo 46 duodecies è inserito il seguente:

<<Art. 46 terdecies

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 8/2024)

1. Al comma 26 dell'articolo 5 della legge regionale 25 ottobre 2024, n. 8 (Misure finanziarie multisettoriali), le parole: *<<trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di assegnazione delle risorse finanziarie>>* sono sostituite dalle seguenti: *<<il 30 settembre di ogni annualità>>*.

Nota: Non comporta oneri finanziari

Dato per illustrato l'emendamento 46 terdecies.1, istitutivo dell'articolo 46 terdecies, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 46 quaterdecies:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (46 quaterdecies.1)

1. Dopo l'articolo 46 terdecies è inserito il seguente:

<<Art. 46 quaterdecies

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 13/2024)

1. Al comma 12 dell'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), le parole: *<<a decorrere dalla data di acquisizione>>* sono sostituite dalle seguenti: *<<con decorrenza dalla data di efficacia dell'acquisizione>>*.

Nota: Non comporta oneri finanziari.

Dato per illustrato l'emendamento 46 quaterdecies.1, istitutivo dell'articolo 46 quaterdecies, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 46 quinquiesdecies:

CABIBBO, NOVELLI, LOBIANCO

Emendamento aggiuntivo (46 quinquiesdecies.1)

Dopo l'art. 46 quaterdecies è aggiunto il seguente

<<Art. 46 quinquiesdecies

(Modifica all'art. 39 della legge regionale 19/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo articolo 39 della legge regionale 19/2009 prima delle parole *<< Gli interventi di cui al presente comma >>* sono aggiunte le seguenti: *<< Fuori dai casi di cui al comma 1 bis,>>*.

2. Dopo il comma 1 dell'art. 39 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente comma:

<<1 bis. Gli interventi di cui al comma 1 possono comportare aumento del numero delle unità immobiliari, nel rispetto degli standard urbanistici ed edilizi, se viene assicurato il rispetto dei parametri aeroilluminanti e delle altezze minime previsti dalla legge regionale 44/1985 e successive modifiche.

NOTA A COMMENTO: Data l'importanza del ricco patrimonio edilizio della nostra regione, riteniamo necessario modificare l'articolo 39 della legge regionale 19/2009. La maggior parte delle case unifamiliari del Friuli Venezia Giulia sono ampie e su più livelli, ma attualmente poco richieste sul mercato. Questa modifica consentirebbe, soprattutto nelle zone PRGC classificate come "storiche" (A e sottocategorie), di suddividere le unità residenziali in più appartamenti, sia verticalmente che orizzontalmente, rispettando tutti i parametri igienico-sanitari e le altezze interne già stabilite. La ristrutturazione di queste proprietà le renderebbe attraenti per una vasta gamma di acquirenti, compresi nuclei familiari monoparentali, giovani coppie e pensionati, oltre a permettere ai proprietari attuali di ampliarle o di locarle, contribuendo così a risolvere la carenza di alloggi disponibili.

Il presente emendamento non comporta maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio regionale.

Dato per illustrato l'emendamento 46 quinquiesdecies.1, istitutivo dell'articolo 46 quinquiesdecies, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 46 sexiesdecies:

DI BERT

Emendamento aggiuntivo (46 sexiesdecies.1)

1. Dopo l'art. 46 quinquiesdecies è inserito il seguente:

<<Art. 46 sexiesdecies

(Modifiche alla legge regionale 13/2024)

1. Al comma 48 dell'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025) dopo le parole <<aventi categoria catastale B>> sono aggiunte le seguenti: <<0 A 10>>.

Nota a commento: L'emendamento proposto è volto a riconoscere la possibilità di accedere al canale contributivo riservato alle associazioni anche in relazione ad immobili finalizzati - per tipologia, dotazione di impianti e finiture - ad ospitare attività d'ufficio, pur sempre nell'osservanza della stessa condizione soggettiva.

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale.

Il Relatore di maggioranza DI BERT, dato per illustrato l'emendamento 46 sexiesdecies.1, istitutivo dell'articolo 46 sexiesdecies, propone il seguente subemendamento orale:

"Prima del comma 1 aggiungere il seguente:

<<01. Al comma 46 dell'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025) dopo le parole <<immobili di proprietà>> sono aggiunte le seguenti: <<e sede dell'associazione stessa>>".

L'emendamento 46 sexiesdecies.1, istitutivo dell'articolo 46 sexiesdecies, posto in votazione così subemendato e senza discussione, viene approvato.

Gli articoli 47, 48 e 49 che non presentano emendamenti, posti in votazione senza discussione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

All'articolo 50 è stato presentato il seguente emendamento:

HONSELL

Emendamento modificativo (50.1)

1. Prima del comma 1 dell'articolo 50 è inserito il seguente:

<<01. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 24 novembre 2016, n. 17 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. La Regione promuove il coinvolgimento dei Comuni aderenti nel definire, attraverso un accordo di programma, gli standard minimi di servizio, i livelli di accessibilità e le strategie di sviluppo del polo bibliotecario territoriale.>>.>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari. Con questo emendamento si intende rafforzare la dimensione territoriale e partecipata del sistema bibliotecario monfalconese, introducendo un nuovo comma che promuove un accordo di programma tra la Regione e i Comuni aderenti del Consorzio Culturale del Monfalconese. Tale strumento consente di condividere e definire in modo trasparente e coordinato gli standard minimi di servizio, i livelli di accessibilità e le strategie di sviluppo del polo bibliotecario territoriale e di valorizzare la funzione delle biblioteche come presidi culturali e civici diffusi,

radicati nelle comunità locali, favorendo una pianificazione integrata delle politiche culturali, in linea con i principi di sussidiarietà e cooperazione istituzionale.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 50.1 si intende decaduto.

L'articolo 50, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

All'articolo 51 è stato presentato il seguente emendamento:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (51.1)

1. Prima del comma 1 dell'articolo 51 sono inseriti i seguenti:

<<01. Al comma 167 dell'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di Stabilità 2025), le parole: <<mondiali ed>> sono soppresse e le parole: <<per l'acquisto delle attrezzature e dei servizi destinati alla specifica disciplina sportiva>> sono sostituite dalle seguenti: <<per il sostegno delle attività di allenamento, delle trasferte e della partecipazione alla competizione sportiva>>.

02. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 167 della legge regionale 13/2024, in relazione alle modifiche di cui al comma 01, è autorizzata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (NI S/60007)

03. Agli oneri derivanti dal comma 02 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (S/68661).>>

Dato per illustrato l'emendamento 51.1, posto in votazione per alzata di mano per mancato funzionamento del sistema elettronico e senza discussione, viene approvato.

L'articolo 51, posto in votazione per alzata di mano nel testo così emendato e senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 51 bis:

CAPOZZI

Emendamento aggiuntivo (51 bis.1)

Dopo l'articolo 51 è inserito il seguente:

<<Art. 51 bis

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 3/2025)

1. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 4 marzo 2025, n. 3 (Interventi regionali per il sostegno delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine, nonché dei vigili del fuoco e della polizia locale operanti sul territorio regionale e per il sostegno delle vittime del dovere e assimilate), le parole << e le modalità di concessione e >> sono sostituite dalle seguenti: << le modalità di concessione, anche in più soluzioni, a fronte di una o più richieste dei beneficiari, corredate di una dichiarazione sullo stato di avanzamento degli interventi, sottoscritta da un tecnico abilitato, e delle fatture correlate agli interventi medesimi, nonché le >>. >>

Nota: con la presente norma si estende la facoltà di richiedere un'anticipazione del contributo concessa alla Associazione Nazionale Arma di Cavalleria, Commissione locale Friuli (ANAC - Coloc Friuli) con l'articolo 51 del DDL 47, a tutte le

associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine, nonché dei vigili del fuoco e della polizia locale operanti sul territorio regionale, beneficiarie dei contributi previsti dall'articolo 2, comma 4 della legge regionale 3/2025.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 51 bis.1, istitutivo dell'articolo 51 bis e ricollocato al 86 decies.1, si intende decaduto.

L'articolo 52, che non presenta emendamenti, posto in votazione per alzata di mano e senza discussione, viene approvato.

All'articolo 53 è stato presentato il seguente emendamento:

MARTINES, CELOTTI, FASIOLO, MORETTI

Emendamento modificativo (53.1)

All'articolo 53 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Al comma 50 dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), dopo le parole <<del proprio patrimonio documentario,>> sono aggiunte le parole <<agli enti ecclesiastici operanti nel Friuli Venezia Giulia per interventi di ordinamento, inventariazione e digitalizzazione del proprio patrimonio archivistico>>.>>

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 53.1 si intende decaduto.

L'articolo 53, posto in votazione per alzata di mano e senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 53 bis:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (53 bis.1)

1. Dopo l'articolo 53 è inserito il seguente:

<<Art. 53 bis

(Disposizioni finanziarie in materia di cultura e sport)

1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1 della legge regionale 18/2006 è autorizzata la spesa di 64.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 (S/5149).

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo di pari importo per l'anno 2025 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.>>. (S/9681).

3. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1 della legge regionale 18/2006 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 (S/ 8949).

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo di pari importo per l'anno 2025 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.>> (S/9681).

5. Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 2/2016 è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 (S/5453).

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo di pari importo per l'anno 2025 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. >> (S/9681). Dato per illustrato l'emendamento 53 bis.1, istitutivo dell'articolo 53 bis, posto in votazione per alzata di mano e senza discussione, viene approvato.

Dato per illustrato l'emendamento 53 bis.1, istitutivo dell'articolo 53 bis, posto in votazione per alzata di mano e senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 53 ter:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (53 ter.1)

1. Dopo l'articolo 53 bis è inserito il seguente:

<<Art. 53 ter

(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 19/2021)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 19 (Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021), le parole: << iniziative di avvicinamento a>> sono sostituite dalle seguenti: << iniziative di avvicinamento, realizzazione e valorizzazione di >> e dopo le parole: <<in relazione all'evento medesimo >> sono aggiunte le seguenti: << e per la realizzazione di iniziative e di interventi strategici finalizzati a consolidare gli obiettivi di sviluppo di GO! 2025 e a rafforzare il capitale e l'attrattività culturale di tutto il territorio regionale >>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 19/2021, in relazione alle modifiche di cui al comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027>>. (S/13241).

Dato per illustrato l'emendamento 53 ter.1, istitutivo dell'articolo 53 ter, posto in votazione per alzata di mano e senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 53 quater:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (53 quater)

1. Dopo l'articolo 53 ter è inserito il seguente:

<<Art. 53 quater

(Domanda di contributo musei di interesse regionale 2025)

1. Il termine di presentazione della domanda di contributo di cui all'articolo 6, comma 17 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), è fissato al 31 luglio 2025.

2. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 17 della legge regionale 13/2024, in relazione alle modifiche di cui al comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei

beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027>>. (S/69477)

Dato per illustrato l'emendamento 53 quater.1, istitutivo dell'articolo 53 quater, posto in votazione per alzata di mano e senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 53 quinquies:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (53 quinquies.1)

1. Dopo l'articolo 53 quater è inserito il seguente:

<<Art. 53 quinquies

(Modifiche alla legge regionale 16/2014)

1. All'articolo 11 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: *<<i>teatri di rilevante interesse culturale>>*, sono sostituite dalle seguenti: *<<i>teatri delle Città di rilevante interesse culturale>>*;

b) al comma 2, le parole: *<<i>teatri di rilevante interesse culturale>>*, sono sostituite dalle seguenti: *<<i>teatri delle Città di rilevante interesse culturale>>*;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.>>;

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

<<3.1 Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.>>;

e) al comma 3 bis, le parole: *<<i>teatri di rilevante interesse culturale>>*, sono sostituite dalle seguenti: *<<i>teatri delle Città di rilevante interesse culturale>>* e le parole: *<<, stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 12, comma 2,>>*, sono soppresse.

2. All'articolo 12 della legge regionale 16/2014, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione

di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.>>;

b) dopo il comma 2.1 è inserito il seguente:

<<2.1.1 Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.>>;

c) al comma 2 bis, le parole: <<teatri di rilevante interesse culturale>>, sono sostituite dalle parole: <<teatri delle Città di rilevante interesse culturale> e le parole:<<, stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 11, comma 3,>>, sono soppresse.

3. All'articolo 13 della legge regionale 16/2014, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.>>;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

<<2 bis. Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.>>.

4. All'articolo 15 della legge regionale 16/2014, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: <<Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, ripartiti con deliberazione della Giunta regionale tra le varie istituzioni teatrali ospitanti, la documentazione delle spese a tal fine sostenute da ciascuna di esse è accompagnata da una relazione illustrativa dell'iniziativa. I contributi di cui al presente articolo sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata.>>, sono soppresse;

b) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:

<<1 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento di cui al comma 1, nonché i casi di esclusione, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento, le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti,

nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.>>.

5. All'articolo 23 della legge regionale 16/2014, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.>>;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.>>;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.>>;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

<<4 bis. Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.>>;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.>>;

f) il comma 6 è sostituito dal seguente:

<<6. Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.>>;

g) il comma 7 è sostituito dal seguente:

<<7. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.>>;

h) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

<<7 bis. Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.>>.

6. All'articolo 24 della legge regionale 16/2014, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.>>;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

<<4 bis. Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.>>;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di

valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.>>;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

<<6. Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.>>.

7. All'articolo 26 della legge regionale 16/2014, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.>>;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

<<4 bis. Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.>>;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

<<7. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.>>;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

<<8. Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.>>.

8. Al comma 1 dell'articolo 29 bis della legge regionale 16/2014, dopo la parola: <<ulteriori>>, sono inserite le seguenti: <<o integrativi>>.

9. Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.

10. Per le finalità di cui all'articolo 29 bis, comma 1 della legge regionale 16/2014, in relazione alle modifiche apportate dal comma 8, è autorizzata l'ulteriore spesa, per l'esercizio 2025, di euro 28.000,00, a valere sulla Missione n. 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 (capitolo 8655/S).

11. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 10 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2025 dalla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2025-2027. (capitolo 5235/S).

Dato per illustrato l'emendamento 53 quinquies.1, istitutivo dell'articolo 53 quinquies, posto in votazione per alzata di mano e senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 53 sexies:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (53 sexies.1)

1. Dopo l'articolo 53 quinquies è inserito il seguente:

<<Art. 53 sexies

(Finanziamento domande di contributo per mutui impianti sportivi)

<<1. Le domande presentate nel 2024 ai sensi dell'articolo 6, commi da 137 a 143 della legge regionale 16/2023 e risultate ammissibili sono finanziate anche per l'esercizio finanziario 2025.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 400.000,00 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (S/68440)

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (S/8205). >>.

Dato per illustrato l'emendamento 53 sexies.1, istitutivo dell'articolo 53 sexies, posto in votazione per alzata di mano e senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 53 septies:

PUTTO

Emendamento aggiuntivo (53 septies.1)

Dopo l'articolo 53 sexies è inserito il seguente:

<<Art 53 septies

(Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 8/2023)

1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 6 della legge regionale 3 aprile 2003, n.8 (Testo unico in materia di sport), è inserito il seguente comma:

<<2 ter. L'erogazione dei contributi di cui al comma a. può avvenire anche senza necessità di presentazione di garanzie fideiussorie bancarie o assicurative, subordinatamente al solo obbligo della rendicontazione delle spese sostenute entro il termine stabilito dal regolamento attuativo.>>.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 53 septies.1, istitutivo dell'articolo 53 septies, si intende decaduto.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 53 octies:

BULLIAN, LIGUORI, MASSOLINO, MORETUZZO, BERNARDIS

Emendamento aggiuntivo (53 octies.1)

Dopo l'articolo 53 septies è inserito il seguente:

<<Art. 53 octies

(Conferma dei finanziamenti di cui all'articolo 128 della legge regionale 3/2024)

1. La Società Filologica Friulana è autorizzata a confermare i finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 128 della legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione) per interventi conclusi e rendicontati entro il 28 febbraio 2025.

2. Per le finalità di cui al comma 1 i soggetti beneficiari presentano domanda di conferma alla Società Filologica Friulana entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.>>.

Nota: La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Il consigliere BERNARDIS dopo aver fatto proprio tale emendamento, lo dà per letto, che posto in votazione per alzata di mano, viene approvato.

Ripristinato il sistema elettronico di voto, gli articoli 54, 55, 56 e 57, che non presentano emendamenti, posti in votazione senza discussione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 57 bis:

CAPOZZI

Emendamento aggiuntivo (57 bis.1)

Dopo l'articolo 57 è aggiunto il seguente:

<< Art. 57 bis

(Modifica all'articolo 22 della legge regionale 26/2007)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), è inserito il seguente:

<<3 bis. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso.>>.

Nota: con la presente norma si estende la facoltà di richiedere un'anticipazione del contributo, fino 70 per cento dell'importo, per la realizzazione di attività e iniziative in favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 57 bis.1, istitutivo dell'articolo 57 bis, si intende decaduto.

Gli articoli 58, 59 e 60, che non presentano emendamenti, posti in votazione senza discussione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 60 bis:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (60 bis.1)

1. Dopo l'articolo 60 è aggiunto il seguente:

<<Art. 60 bis

(Contributo a ITS Academy per borse di studio)

1. Il contributo erogato alle Fondazioni ITS Academy accreditate ad operare in Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 7, comma 17 della legge regionale 25 ottobre 2024, n. 8 (Misure finanziarie multisettoriali) è concesso anche per l'erogazione di borse di studio agli studenti iscritti al terzo anno del triennio 2022-2025 dei percorsi di Istruzione tecnologica superiore finanziati da risorse del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027, aventi diritto alla borsa di studio in base ai limiti ISEE e ISPE fissati dal decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del merito 14 marzo 2024, n. 318.

2. La domanda per la concessione è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 18 e 19 dell'articolo 7 della legge regionale 8/2024.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 33.000 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (NI S/60018)

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui comma 3 si provvede per euro 20.417,21 per l'anno 2025 mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) – Programma n.5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 1 (Spese correnti), e per euro 12.582,79 mediante storno per l'anno 2025 dalla Missione n.15 (politiche per il lavoro e la formazione professionale) – Programma n. 2(formazione professionale) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027>>. (S/69317; S/5235) >>.

Dato per illustrato l'emendamento 60 bis.1, istitutivo dell'articolo 60 bis, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

Gli articoli 61, 62, 63, 64, 65 e 66, che non presentano emendamenti, posti in votazione senza discussione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 66 bis:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (66 bis.1)

1. Dopo l'articolo 66 è aggiunto il seguente:

<<Art. 66 bis

(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 15/2023)

1. Il comma 15 dell'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 15 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2024-2026) è sostituito dal seguente:

<<15. Fino alla conclusione dell'iter istruttorio di riaccreditamento ai sensi del comma 13, agli Enti di formazione accreditati ai sensi del decreto del Presidente della Regione 7/2005 si applica la disciplina degli aggiornamenti, revoche o decadenze di cui al decreto del Presidente della Regione 7/2005.>>.

Nota: La norma non comporta oneri finanziari.

Dato per illustrato l'emendamento 66 bis.1, istitutivo dell'articolo 66 bis, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

Gli articoli 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 e 74, che non presentano emendamenti, posti in votazione senza discussione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 74 bis:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (74 bis.1)

1. Dopo l'articolo 74 è aggiunto il seguente:

<<Art. 74 bis

(Modifiche alla legge regionale 4/2025)

1. Alla legge regionale 5 marzo 2025, n. 4 (Norme per la definizione dei percorsi formativi dei soggetti operanti nell'ambito della subacquea lavorativa) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 1 la parola: <<industriale>> è soppressa e le parole: <<come definite>> sono sostituite dalle seguenti: <<negli ambiti definiti>>;

b) all'articolo 2:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: << (Ambiti di applicazione) >>;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Le presenti disposizioni si applicano ai percorsi formativi relativi a lavorazioni in immersione in acque marittime o interne, nel campo delle costruzioni di opere civili, energetiche e portuali, della cantieristica navale, della bonifica e manutenzione di fondali ed opere marittime, del recupero di relitti, dell'acquacoltura, dell'industria energetica e di estrazione di idrocarburi e, più in generale, di ogni tipo di lavorazione subacquea. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle attività turistico-ricreative e a quelle svolte per fini sportivi.>>;

3) il comma 2 è abrogato;

4) il secondo e terzo periodo del comma 3 sono soppressi;

c) all'articolo 3:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: << (Competenze e percorsi formativi) >>;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Nel rispetto della normativa statale in materia di professioni, i percorsi formativi di cui alla presente legge hanno ad oggetto le competenze correlate alle attività di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 5 gennaio 2021 (Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze)>>;

3) dopo il comma 1 è introdotto il seguente:

<<1 bis. Per lo svolgimento delle attività formative di cui al comma 1 è necessario disporre, secondo quanto previsto con le deliberazioni adottate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, di adeguate attrezzature, quali, ad esempio, una stazione di superficie per immersioni ad aria con pannelli di controllo/erogazione d'aria/comunicazione e casco, una stazione per immersioni ad aria compressa con campana aperta o basket, pannello di controllo erogazione d'aria, casco, comunicazioni via cavo, la presenza nella stazione per immersioni di una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata, la presenza di una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata, raggiungibile dalla stazione per immersioni entro 30 minuti, o l'uso di impianti per alti fondali comprendenti campana chiusa, camera di decompressione e sistemi di trattamento delle miscele impiegate.>>;

4) i commi da 2 a 8 sono abrogati;

d) all'articolo 4:

1) al comma 1 le parole: <<attività della subacquea industriale, accreditando i centri formativi>> sono sostituite dalle seguenti: <<attività di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 2, erogati dagli Enti di formazione accreditati>>;

2) al comma 3 le parole: <<i centri>> sono sostituite da <<gli Enti di formazione>>;

3) il comma 4 è abrogato;

e) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

<<1. Al fine di agevolare la spendibilità sul mercato del lavoro, nonché di favorire l'incontro tra domanda e offerta nel settore della subacquea i titoli conseguiti al termine dei percorsi formativi previsti dalla presente legge rispondono a quanto previsto all'articolo 3, punto 6, del decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979.>>

f) all'articolo 6:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le competenze, le attrezzature e i requisiti per l'accesso ai percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 1>>;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Le attestazioni e le qualifiche acquisite alla data di entrata in vigore della presente legge nell'ambito della subacquea di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 2 possono costituire evidenze ai fini del processo di individuazione, validazione e certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 13/2013.>>.

Nota: non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale

Dato per illustrato l'emendamento 74 bis.1, istitutivo dell'articolo 74 bis, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 74 ter:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (74 ter.1)

1. Dopo l'articolo 74 è aggiunto il seguente:

<<Art. 74 ter

(Proroga call center PiAzZA GOL)

1. Al comma 1 dell'articolo 148 della legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisetoriali e di semplificazione) le parole: << della durata di un anno, >> sono soppresse e dopo le parole: <<1 aprile 2024>> sono inserite le seguenti: << sino a conclusione del Programma GOL,> >.

Nota: La presente norma non comporta oneri finanziari.

Dato per illustrato l'emendamento 74 ter.1, istitutivo dell'articolo 74 ter, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 74 quater:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (74 quater.1)

1. Dopo l'articolo 74 è aggiunto il seguente:

<<Art. 74 quater

(Fondazione Scriptorium Foroiuliense - percorsi formativi per <<tecnico del segno>>)

1. Allo scopo di garantire la conservazione di una tradizione artistica unica nel suo genere, l'Amministrazione regionale riconosce la Fondazione Scriptorium Foroiuliense, con sede a San Daniele del Friuli, come struttura atta a svolgere attività didattica e promozionale per lo sviluppo e la conservazione dell'antica arte della calligrafia.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Fondazione Scriptorium Foroiuliense realizza percorsi formativi limitatamente al conseguimento della qualificazione di <<tecnico del segno>>, come previsto dal repertorio delle qualificazioni regionali vigenti, sulla base di programmi preventivamente autorizzati dalla Direzione Centrale competente in materia di formazione e con le procedure previste dall' articolo 16 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente). >>.

Nota: La norma non comporta oneri finanziari.

Dato per illustrato l'emendamento 74 quater.1, istitutivo dell'articolo 74 quater, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 74 quinquies:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (74 quinquies.1)

1. Dopo l'articolo 74 è aggiunto il seguente:

<<Art. 74 quinquies

(Azioni di accompagnamento IEFP Filiere tecnologico professionali)

1. Al fine di rispondere alle esigenze educative e professionali delle nuove generazioni e alle richieste del settore produttivo secondo gli obiettivi del Piano nazionale Industria 4.0, attraverso la promozione di una offerta formativa in cui venga potenziato il raccordo tra i percorsi di istruzione tecnico-professionale, di istruzione e formazione professionale (lefp) e degli ITS Academy, i contesti produttivi, il mondo delle imprese, delle professioni e i diversi stakeholder, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo pluriennale all'Associazione Temporanea d'Impresa Effe.Pi 2027, individuata con decreto n. 44734/GRFVG del 2 ottobre 2023 come soggetto responsabile dell'organizzazione e gestione delle attività formative dei percorsi di istruzione e formazione professionale, per la realizzazione di un intervento di accompagnamento, di coordinamento, di progettazione e promozione delle filiere formative tecnologico-professionali nel territorio del Friuli Venezia Giulia, da realizzarsi in raccordo con gli istituti scolastici e ITS aderenti alle filiere.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Ente capofila dell'Associazione temporanea d'impresa Effe.Pi 2027 presenta alla Direzione centrale competente in materia di formazione la domanda di contributo, con validità pluriennale, corredata da una relazione illustrativa del progetto e dal preventivo di spesa.

3. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 180.000 euro, suddivisa in ragione di 60.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (NI S/60020).

5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2

(Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (S/5235)>>.

Dato per illustrato l'emendamento 74 quinquies.1, istitutivo dell'articolo 74 quinquies, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 74 sexies:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (74 sexies.1)

1. Dopo l'articolo 74 è aggiunto il seguente:

<< Art. 74 sexies

(Modifica all'articolo 15 ter della legge regionale 20/2025)

1. Dopo il comma 3 ter dell'articolo 15 ter della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) è inserito il seguente:

<<3 quater. Ai fini della rendicontazione dei contributi di cui al comma 3 bis, ai soggetti privati che gestiscono nidi d'infanzia si applicano le disposizioni dell'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).>>

2. La disposizione di cui al comma 3 quater dell'articolo 15 ter della legge regionale 20/2005, come introdotta dal comma 1, trova applicazione anche ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. >>.

Nota: La norma non comporta oneri finanziari.

Dato per illustrato l'emendamento 74 sexies.1, istitutivo dell'articolo 74 sexies, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 74 septies:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (74 septies.1)

1. Dopo l'articolo 74 è aggiunto il seguente:

<<Art. 74 septies

(Modifica all'articolo 19 della legge regionale 13/2018)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale) è inserito il seguente:

<< 1 bis. In deroga all' articolo 39 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), l'erogazione anticipata dei contributi di cui all'articolo 16, comma 3, lettera e) non è subordinata alla presentazione di fidejussioni bancarie o polizze assicurative.>>.

Nota: La norma non comporta oneri finanziari.

Dato per illustrato l'emendamento 74 septies.1, istitutivo dell'articolo 74 septies, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 74 octies:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (74 octies.1)

1. Dopo l'articolo 74 è aggiunto il seguente:

<<Art. 74 octies

(Norma transitoria per il 2025 sui contratti di ricerca)

1. Per l'anno 2025, i contributi di cui ai commi dal 29 al 33 dell'articolo 5 della legge regionale 34/2015 sono destinati al finanziamento delle proroghe e dei rinnovi degli assegni di ricerca e dei contratti di Ricercatore a Tempo Determinato di tipo A di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel testo previgente la legge 29 giugno 2022, n. 79, che scadono nel 2025, anche in deroga ai limiti di età di cui al comma 29 della legge regionale 34/2015.
2. Le risorse stanziare per l'anno 2025 sono ripartite in parti uguali tra l'Università degli studi di Trieste e l'Università degli studi di Udine. Qualora il fabbisogno, in sede di domanda, di uno dei due Atenei sia inferiore alle somme assegnate, le risorse eccedenti sono destinate alla copertura dell'eventuale maggiore fabbisogno dell'altro Ateneo.
3. La domanda per la concessione del contributo di cui all'articolo 5, comma 30 della legge regionale 34/2015 è presentata dall'Università degli studi di Trieste e dall'Università degli studi di Udine alla Direzione centrale competente in materia di alta formazione e università entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione contenente l'illustrazione delle proroghe e dei rinnovi contrattuali e del preventivo della spesa. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso. Sono ammissibili a finanziamento le spese necessarie alla proroga e al rinnovo degli assegni di ricerca e dei contratti di Ricercatore a Tempo Determinato di tipo A sostenute dalla data di decorrenza dei contratti stessi in misura non inferiore al 90 per cento del finanziamento complessivo, nonché le spese di tutoraggio scientifico e le spese generali in misura non superiore rispettivamente al 5 per cento e al 10 per cento del finanziamento complessivo.
4. Per le finalità di cui al comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (cap. S/8015).>>.

Dato per illustrato l'emendamento 74 octies.1, istitutivo dell'articolo 74 octies, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 74 novies:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (74 novies.1)

1. Dopo l'articolo 74 è aggiunto il seguente:

<<74 novies

(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 27/2014)

1. Al comma 23 dell'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015)), dopo le parole: <<direttamente coinvolto nelle attività progettuali>> sono aggiunte le seguenti: <<, le spese per prestazione di servizi, >>.
2. Per le finalità di cui al comma 16 dell'articolo 7 della legge regionale 27/2014 anche tenuto conto di quanto disposto dal comma 23 dell'articolo 7 della legge regionale 27/2014, come modificato dal comma 1, è autorizzata l'ulteriore spesa di 1.210.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 14

(Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2025 dalla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (5235/S). >>

Nota: La norma non comporta oneri finanziari.

Dato per illustrato l'emendamento 74 novies.1, istitutivo dell'articolo 74 novies, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 74 decies:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (74 decies.1)

1. Dopo l'articolo 74 è aggiunto il seguente:

<<74 decies

(Integrazione risorse per collaborazione con le Università per attività di programmazione)

1. Per le finalità di cui al comma 15 dell'articolo 7 della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali) è autorizzata l'ulteriore spesa di 42.700 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 04 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 8 (Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 (capitolo 68308/S).

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2025 dalla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (capitolo 5235/S). >>

Dato per illustrato l'emendamento 74 decies.1, istitutivo dell'articolo 74 decies, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 74 undecies:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (74 undecies.1)

1. Dopo l'articolo 74 è aggiunto il seguente:

<<Art. 74 undecies

(Riapertura del termine per la comunicazione dei piani tariffari)

1. Per l'anno educativo 2025/2026, in deroga a quanto stabilito all'articolo 8, comma 3 bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), il termine per la comunicazione dei piani tariffari è riaperto dal decimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge e si chiude perentoriamente entro quindici giorni dalla sua riapertura. >>.

RELAZIONE: La disposizione prevede la riapertura del termine per la comunicazione, da parte dei soggetti gestori dei servizi educativi per la prima infanzia, dei piani tariffari relativi all'anno educativo successivo ai fini dell'abbattimento dei costi di partecipazione finanziaria previsto dall'articolo 8 della legge regionale 20/2005.

Nota: La norma non comporta oneri finanziari.

Dato per illustrato l'emendamento 74 undecies.1, istitutivo dell'articolo 74 undecies, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 74 duodecies:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (74 duodecies.1)

1. Dopo l'articolo 74 è aggiunto il seguente:

<<Art. 74 duodecies

(Contributo straordinario contenimento rette)

1. Per l'anno educativo 2024/2025 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario ai soggetti gestori dei servizi educativi per la prima infanzia che non abbiano già presentato domanda a valere sul Fondo contenimento rette ai sensi del decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2020, n. 97. (Regolamento per la determinazione dei criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per il contenimento delle rette e di concessione di contributi destinati ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia accreditati di cui all'articolo 15 ter della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)) entro i termini di cui all'articolo 7, comma 22 della legge regionale 25 ottobre 2024, n. 8 (Misure finanziarie multisettoriali).

2. Possono presentare domanda i soggetti di cui al comma 1 che si obbligano a contenere l'adeguamento annuale delle rette a carico delle famiglie per l'anno educativo 2025/2026, nella misura massima di 6,5 punti percentuali oltre la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), registrato nel mese di luglio 2024, con riferimento all'ammontare medio annuo delle rette applicate nell'anno educativo 2024/2025 ovvero, nel caso di servizi educativi gestiti da Comuni o di servizi per i quali l'accesso è regolato dai Comuni, con riferimento alla tariffa mensile più alta applicata nell'anno educativo 2024/2025.

3. Per accedere al contributo straordinario i soggetti gestori di cui al comma 1 presentano domanda con modalità informatica alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per la concessione del contributo di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Regione 97/2020, con le eccezioni di cui alle lettere seguenti:

a) la dichiarazione di contenimento delle rette di cui all'articolo 7, comma 2, del regolamento, è sostituita dalla comunicazione di cui all'articolo 8, comma 3 bis, della legge regionale 20/2005 ed è acquisita d'ufficio nel procedimento;

b) la verifica dell'effettivo contenimento di cui all'articolo 5 del regolamento è effettuata d'ufficio nell'ambito del procedimento sulla base della comunicazione di cui all'articolo 8, comma 3 bis, della legge regionale 20/2005;

c) il calcolo del parametro relativo al numero medio dei bambini iscritti, di cui al comma 2 dell'articolo 6 del regolamento, è definito considerando i bambini iscritti all'1 ottobre 2024 e al 31 gennaio 2025;

d) le domande di concessione del contributo presentate in assenza della comunicazione di cui all'articolo 8, comma 3 bis, della legge regionale 20/2005 sono improcedibili e vengono archiviate.

5. La ripartizione delle risorse destinate al contributo straordinario di cui al comma 1 è effettuato sulla base dei medesimi parametri applicati per la ripartizione del Fondo per il contenimento delle rette nell'anno 2025.

6. L'ammontare del contributo straordinario di cui al comma 1, come determinato ai sensi del comma 5, non può in ogni caso superare il 70 per cento del contributo medio per bambino assegnato per l'anno

educativo 024/2025 ai soggetti gestori a valere sulle risorse del Fondo contenimento rette, né essere superiore alla differenza tra le spese e le entrate per la gestione del nido d'infanzia del soggetto istante nell'anno educativo 2024/2025, nel qual caso il contributo straordinario è rideterminato sulla base del contributo medio per bambino assegnato per l'anno educativo 2024/2025 ai soggetti gestori a valere sulle risorse del Fondo contenimento rette, rapportato al numero di mesi di apertura e, in ogni caso, è contenuto entro l'importo del disavanzo della gestione.

7. I contributi straordinari sono concessi con decreto del Direttore del Servizio competente entro il termine del 30 novembre 2025.

8. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (NI S/60019)

9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (S/8489) >>

Dato per illustrato l'emendamento 74 duodecies.1, istitutivo dell'articolo 74 duodecies, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 74 terdecies:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (74 terdecies)

1. Dopo l'articolo 74 è aggiunto il seguente:

<< Art. 74 terdecies

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 34/2015)

1. All'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 30 dopo la parola: <<concedere>> è aggiunta la seguente: <<annualmente>>;

b) al comma 31, le parole: <<di durata compresa tra i dodici e i trentasei mesi>> sono sostituite dalle seguenti: <<di durata annuale o pluriennale>>;

c) al comma 32 le parole: <<Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Giunta regionale approva entro il 30 aprile di ogni anno>>;

d) al comma 33 dopo le parole: <<all'erogazione di un anticipo>> sono aggiunte le seguenti: <<su richiesta del beneficiario>>.

2. Per le finalità di cui ai commi dal 29 al 33 dell'articolo 5 della legge regionale 34/2015, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (cap. S/8015).>>.

Dato per illustrato l'emendamento 74 terdecies.1, istitutivo dell'articolo 74 terdecies, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 75, al quale sono stati presentati i seguenti emendamenti:

FASIOLO

Emendamento modificativo (75.1)

Al comma 7 ter dell'articolo 75, dopo le parole: <<servizi sociali>>, sono aggiunte le seguenti: <<con particolare riguardo alle patologie croniche>>.

Note: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

FASIOLO

Emendamento modificativo (75.2)

All'articolo 75, dopo il comma 7 ter. è aggiunto il seguente:

<<7 quater. Al comma 3 dell'articolo 15 della Legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), dopo le parole "assistenza protesica" sono aggiunte le parole ", l'assistenza specialistica ambulatoriale".>>

Note: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Il PRESIDENTE comunica che gli emendamenti 75.1 e 75.2 si intendono decaduti.

L'articolo 75, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

All'articolo 76 è stato presentato il seguente emendamento:

HONSELL

Emendamento modificativo (76.1)

1. All'articolo 20 della legge regionale 22/2019, così come sostituito dall'articolo 76 del presente disegno di legge, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole <<previa informativa alla Commissione consiliare competente>> sono sostituite dalle seguenti: <<previo parere della Commissione consiliare competente>>;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

<<2 bis. La Giunta regionale assicura un monitoraggio con cadenza semestrale sull'attuazione della rete delle cure intermedie, con particolare riferimento alla coerenza con la programmazione regionale, alla distribuzione territoriale e all'accessibilità dei servizi. I risultati del monitoraggio sono trasmessi alla Commissione consiliare competente.>>

NOTA: il presente emendamento non comporta oneri finanziari. Con questo emendamento si introducono due elementi di rafforzamento democratico e di trasparenza nell'attuazione della riorganizzazione delle cure intermedie. Da un lato, si attribuisce valore vincolante al parere della Commissione consiliare competente, superando la semplice informativa e riconoscendo la centralità del Consiglio regionale in decisioni strategiche per la sanità territoriale. Dall'altro, si prevede un monitoraggio semestrale che consenta di tenere sotto controllo lo stato di attuazione della rete, offrendo dati e informazioni aggiornate sulla reale distribuzione dei servizi e sulla loro accessibilità. Questo strumento garantirà una valutazione continua, evitando squilibri e ritardi, e fornendo all'organo consiliare elementi concreti per eventuali interventi correttivi.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 76.1 si intende decaduto.

L'articolo 76, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 76 bis:

GIACOMELLI, MAURMAIR, BALLOCH, TRELEANI, COSTANZA, DI BERT

Emendamento aggiuntivo (76 bis.1)

1. Dopo l'articolo 76 è aggiunto il seguente:

<<Art. 76 bis

(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 9/2023)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 03 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione), è inserito il seguente:

<<5 bis. Con riferimento alle strutture di cui al comma 2, lettera a), il regolamento di cui agli articoli 31 e 33 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) deve prevedere:

a) l'obbligo di stipula di una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, a copertura di eventuali danni commessi dalle persone ospitate dalle strutture medesime, ai fini del rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento delle strutture;

b) le modalità di pubblicazione dei bilanci, al fine di garantire la trasparenza e l'accesso agli stessi;

c) l'obbligo di adottare il modello di organizzazione previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

d) il procedimento di controllo per la revisione, la sospensione provvisoria o la revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento delle strutture a seguito dell'accertamento di responsabilità penali e civili delle persone ospitate dalle strutture medesime durante il periodo di permanenza delle stesse;

e) i requisiti e gli indicatori che, in caso di mancata adozione del modello di cui alla lettera c) o al verificarsi delle ipotesi di cui alla lettera d), comportano la sospensione provvisoria o la revoca o il diniego al rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento delle strutture medesime.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Il consigliere GIACOMELLI dà per illustrato l'emendamento 76 bis.1, istitutivo dell'articolo 76 bis, che posto in votazione senza discussione, viene approvato.

Gli articoli 77, 78 79 e 80, che non presentano emendamenti, posti in votazione senza discussione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

All'articolo 81 è stato presentato il seguente emendamento:

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (81.1)

1. Al comma 1 dell'articolo 81 sono apportate le seguenti modifiche:

a) prima della lettera a) è inserita la seguente:

<<a ante) al comma 44 la cifra <<220.000 euro>> è sostituita dalla seguente: <<250.000 euro>>;

b) alla lettera b) la cifra <<30.000 euro>> è sostituita dalla seguente: <<35.000 euro>>.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 81 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Per le finalità di cui ai commi 44 e 45 dell'articolo 8 della legge regionale 13/2023, come modificati dal comma 1, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 (capitolo 68274).>>.

Copertura:

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 3 ALTRIFONDI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

s/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N.118 DEL2011 ART.49

| 2025 - 250.000 euro | 2026--- | 2027--- |

Nota:

Il provvedimento emendativo ha il carattere di permettere di usufruire della prestazione convenzionata con il servizio veterinario a una platea più vasta di possessori di animali da compagnia, contenendo in tal modo l'incremento del randagismo felino, evitando l'abbandono di cucciolate indesiderate e la prossima obbligatorietà dell'iscrizione dei gatti domestici presso l'anagrafe felina.

I contributi sono concessi per la dotazione di microchip fino a due felini per nucleo familiare o per la sterilizzazione fino a un felino per nucleo familiare.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 81.1 si intende decaduto.

L'articolo 81, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 81 bis:

CALLIGARIS

Emendamento aggiuntivo (81 bis.1)

1. Dopo l'articolo 81 è inserito il seguente:

<<Art. 81 bis

(Modifica all'articolo 8 della legge regionale 16/2023)

1. Al comma 122 dell'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024) le parole: <<ma comunque nel corso dell'anno di realizzazione dell'evento>> sono sostituite dalle seguenti: <<e fino al termine di presentazione del rendiconto,>>.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dall'anno 2025, anche con riferimento ai rendiconti presentati nel corso del medesimo anno.

Nota a commento: La proposta normativa precisa che sono ammesse a contributo le spese sostenute, anche prima della presentazione della domanda e fino al termine di presentazione del rendiconto, nell'ambito dei procedimenti contributivi a favore di ODV e APS, iscritte al RUNTS, che organizzano manifestazioni, premi ed eventi in occasione della giornata internazionale del volontariato che si celebra il 5 dicembre.

Nota finanziaria: La proposta normativa si applica a decorrere dall'anno 2025, anche con riferimento ai rendiconti presentati nel corso del medesimo anno.

A tale riguardo si precisa che, per i procedimenti contributivi relativi all'anno 2024 e per i quali sono stati presentati i rendiconti nel 2025, i contributi sono già stati interamente liquidati ai beneficiari e, pertanto, la proposta normativa non comporta oneri.

Con riguardo, invece, ai procedimenti contributivi relativi all'anno 2025, le risorse sono già presenti sul capitolo di spesa 68576, art. 1, Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) - Macro Aggregato n. 4 (Trasferimenti correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale 2025 e pluriennale per gli anni 2025 - 2027, che presenta la necessaria disponibilità.

Il Relatore di maggioranza CALLIGARIS dà per illustrato l'emendamento 81 bis.1, istitutivo dell'articolo 81 bis, che posto in votazione senza discussione, viene approvato.

All'articolo 82 è stato presentato il seguente emendamento:

PELLEGRINO

Emendamento sostitutivo (82.1)

1. L'articolo 25 della legge regionale 11 ottobre 2012 n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali d'affezione) è sostituito dal seguente:

<<Art. 25

(Istituzione del Sistema di Identificazione Nazionale degli Animali da Compagnia – SINAC)

1. È istituito il Sistema di Identificazione Nazionale degli Animali da Compagnia (SINAC), la cui organizzazione sul territorio è affidata ai Comuni.

2. Con provvedimento del Direttore del Servizio competente in materia di sanità pubblica veterinaria è istituita la nuova Banca Dati Nazionale che permette di gestire:

a) l'anagrafica delle strutture di detenzione, ambulatori veterinari e colonie feline;

b) l'anagrafica dei proprietari e detentori di animali;

c) il magazzino dei microchip presso le ASL/Regioni/Ambulatori/Medici veterinari LP con le informazioni sulla catena di distribuzione;

d) l'anagrafica degli animali con le informazioni sul Proprietario, Detentore ed Ubicazione dell'animale;

e) l'anagrafica degli animali da compagnia diversi da cani, gatti e furetti (all'allegato 1 del regolamento 429/ 2016 Parte B);

f) gli eventi anagrafici associati agli animali (es. passaggio di proprietà, affido temporaneo, smarrimento, aggressione, decesso, ecc.);

g) gli eventi sanitari (visite, interventi chirurgici, trattamenti farmacologici).>>.

Nota: il presente emendamento non comporta spese.

SINAC è il Sistema informativo Nazionale degli Animali da Compagnia. È collocato all'interno della BDN, la banca dati nazionale del Ministero della Salute che riunirà tutte le anagrafi animali gestite dal Centro Servizi Nazionale (CSN) presso l'IZS di Teramo. Registerà le informazioni riguardanti tutti gli animali da compagnia secondo modalità definite da un manuale operativo a cura del Ministero della Salute.

Nel SINAC potranno agire i veterinari libero professionisti autorizzati dalla ASL.

Il SINAC viene già utilizzato da 10 Regioni/PA (Calabria, Molise, Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta, Puglia, Liguria, Marche, Bolzano e Veneto) e sono in fase di migrazione i dati di 4 Regioni (Abruzzo, Lombardia, Campania, Basilicata). Stanno programmando le attività di migrazione le regioni Piemonte, Emilia Romagna ed Umbria; anche il Friuli Venezia Giulia ha deciso di aderire all'iniziativa.

Gli obiettivi del SINAC sono i seguenti:

- incrementare la capacità di governance complessiva degli animali da compagnia, riunendo dati, informazioni, funzionalità e componenti infrastrutturali;
- gestire dei flussi di lavoro tra Regioni, Servizi Veterinari e Ministero della Salute ed altri enti deputati alla gestione del randagismo e standardizzare le procedure operative garantendo la piena autonomia delle Regioni dotate di nodo applicativo;
- elaborare indicatori statistici per programmare gli interventi di sanità pubblica veterinaria finalizzati alla prevenzione delle malattie o lotta del randagismo;
- elaborare indicatori statistici sul benessere animale;
- erogare dei servizi a valore aggiunto per i cittadini;
- realizzare un'anagrafe unica, integrata con i sistemi informativi veterinari (www.vetinfo.it). Già operativa con la REV (Ricetta Elettronica Veterinaria) ed il sistema informativo dei laboratori (Silab);
- recepire il DL del 16 luglio 2020, n. 76 (misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale);
- garantire l'operatività multicanale (pc, tablet, smartphone e App).

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 82.1 si intende decaduto.

L'articolo 82, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

L'articolo 83, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 83 bis:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (83 bis.1)

1. Dopo l'articolo 83 è inserito il seguente:

Art. 83 bis

(Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 20/2012)

1. All'articolo 5 della legge regionale 11 ottobre 2012 n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 le parole: << abbandonare cani, gatti o altri animali di affezione, nonché lasciarli cronicamente incustoditi>> sono sostituite dalle seguenti: <<abbandonare cani, gatti o altri animali di affezione, lasciarli in luoghi isolati rispetto alla dimora del detentore nonché lasciarli incustoditi>>;

b) la lettera g ter) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

<<g ter) nella custodia di animali da affezione presso il luogo di detenzione e dimora e nei luoghi isolati di cui alla lettera a), l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione simile, compreso il collare a scorrimento, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario curante.>>;

c) il comma 1 bis è abrogato.

2. Al fine di consentire al detentore di adeguarsi al disposto di cui al comma 1, lettera g ter) della legge regionale 20/2012, come sostituito dalla lettera b) del comma 1, il divieto ivi previsto non si applica per un periodo di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nota: Non comporta oneri finanziari.

Dato per illustrato l'emendamento 83 bis.1, istitutivo dell'articolo 83 bis, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 83 ter:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (83 ter.1)

1. Dopo l'articolo 83 è inserito il seguente:

Art. 83 ter

(Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 20/2012)

1. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 11 ottobre 2012 n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) le parole: << g ter)>> sono soppresse;

b) alla lettera e) le parole: <<all'articolo 5, comma 1, lettere a), d), g),>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 5, comma 1, lettere d) e g),>>;

c) alla lettera f ter) le parole: <<commi 2 e 2 bis.>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 1, lettere a) e g ter), commi 2 e 2 bis.>>

Nota: Non comporta oneri finanziari.

Dato per illustrato l'emendamento 83 ter.1, istitutivo dell'articolo 83 ter, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 83 quater:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (83 quater.1)

1. Dopo l'articolo 83 è inserito il seguente:

<<Art. 83 quater

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 1/2005)

1. Dopo il comma 29, dell'articolo 3, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Legge finanziaria 2005) è inserito il seguente:

<<29 bis. Il contributo è erogato, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, in via anticipata, in un'unica soluzione e senza prestazione di garanzie, previa approvazione della rendicontazione del contributo concesso per l'annualità precedente. Con il decreto di concessione sono stabiliti il termine e le modalità di rendicontazione.>>.

2. Il comma 1 si applica anche al procedimento in corso relativo alla domanda presentata nell'anno 2025.

Non comporta oneri finanziari.

Dato per illustrato l'emendamento 83 quater.1, istitutivo dell'articolo 83 quater, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 83 quinquies:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (83 quinquies.1)

1. Dopo l'articolo 83 è inserito il seguente:

<<Art. 83 quinquies

(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 16/2022)

1. Al comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia) dopo le parole: *<<preventivo di spesa.>>* sono aggiunte le seguenti: *<<Il contributo è erogato, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, in via anticipata, in un'unica soluzione e senza prestazione di garanzie.>>.*

2. Il comma 1 si applica anche al procedimento in corso relativo alla domanda presentata nell'anno 2025.

Nota: Non comporta oneri finanziari

Dato per illustrato l'emendamento 83 quinquies.1, istitutivo dell'articolo 83 quinquies, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 83 sexies:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (83 sexies.1)

1. Dopo l'articolo 83 è inserito il seguente:

<<Art. 83 sexies

(Modifica al comma 67 dell'articolo 8 della legge regionale 13/2024)

1. Al comma 67 dell'articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di Stabilità 2025) le parole: <<urgenti di manutenzione straordinaria presso la struttura residenziale per anziani>> sono sostituite dalle seguenti: <<edilizi urgenti presso la struttura residenziale per anziani>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 67, della legge regionale 13/2024, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (69530).

Dato per illustrato l'emendamento 83 sexies.1, istitutivo dell'articolo 83 sexies, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 83 septies:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (83 septies.1)

1. Dopo l'articolo 83 è inserito il seguente:

<<Art. 83 septies

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 13/2024)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025) sono abrogati.

Nota: Non comporta oneri finanziari.

Dato per illustrato l'emendamento 83 septies.1, istitutivo dell'articolo 83 septies, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 83 octies:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (83 octies.1)

1. Dopo l'articolo 83 è inserito il seguente:

<<Art. 83 octies

(Interventi destinati a strutture sociali, socioassistenziali e sociosanitarie)

1. Per i contributi già concessi dalla Direzione centrale competente in materia di salute, in relazione agli interventi di investimento destinati a strutture sociali, socioassistenziali e sociosanitarie, finanziati con risorse regionali, in attuazione di leggi regionali antecedenti all'entrata in vigore della presente legge, il beneficiario può chiedere la fissazione di un nuovo termine di rendicontazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in presenza di motivate ragioni. Il Direttore del servizio competente, valutati il permanere dell'interesse pubblico e le ragioni addotte, conferma il contributo e fissa un nuovo termine di rendicontazione.

Nota: Non comporta oneri finanziari.

Dato per illustrato l'emendamento 83 octies.1, istitutivo dell'articolo 83 octies, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 83 novies:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (83 novies.1)

1. Dopo l'articolo 83 è inserito il seguente:

<<Art. 83 novies

(Modifica all'articolo 34 della legge regionale 22/2019)

1. Al comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006) dopo le parole: <<all'acquisto di prestazioni>> sono inserite le seguenti: <<di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera>>.

Nota: Non comporta oneri finanziari.

Dato per illustrato l'emendamento 83 novies.1, istitutivo dell'articolo 83 novies, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 83 decies:

BULLIAN, LIGUORI, MASSOLINO, MORETUZZO

Emendamento modificativo (83 decies.1)

1. Dopo l'articolo 83 è aggiunto il seguente:

<<Art. 83 decies

(Modifiche all'articolo 10 bis della L.R. 22/2001)

1. All'articolo 10 bis della legge regionale 12 settembre 2001, n. 22 (Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati) sono apportate le seguenti modifiche:

a. la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Giornata mondiale delle vittime dell'amianto>>;

b. il testo del comma 1 è sostituito come segue: << 1. La "Giornata mondiale delle vittime dell'amianto", fissata dall'Organizzazione internazionale del lavoro al 28 aprile, si commemora ogni anno con celebrazione ufficiale nell'Aula consiliare. In concomitanza con la celebrazione ufficiale può essere dato un riconoscimento a persone, enti o organismi che si contraddistinguono per le attività di sensibilizzazione e prevenzione rispetto ai rischi dell'amianto e alle patologie asbesto correlate. >>.

Nota: La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 83 decies.1, istitutivo dell'articolo 83 decies, si intende decaduto.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 83 undecies:

BOLZONELLO, MAURMAIR

Emendamento integrativo (83 undecies.1)

Dopo l'articolo 83, è inserito il seguente:

<<Art. 83 undecies

(Modifiche all'articolo 17 bis della legge regionale 6/2006)

All'articolo 17 bis, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

<<5 bis. Il Responsabile del Servizio sociale dei Comuni garantisce la realizzazione dei percorsi di integrazione sociosanitaria, con particolare riferimento ai processi di presa in carico della persona con bisogni complessi, curando, in particolare, i rapporti con la direzione dei servizi sociosanitari dell'Azienda sanitaria regionale territorialmente competente.>>

b) al comma 7 le parole <<nel settore socioassistenziale>> sono sostituite dalle seguenti: <<nel settore sociale, sociosanitario o in altri settori, caratterizzata da autonomia gestionale e diretta responsabilità di risorse umane, tecniche e finanziarie>>.>>

Non comporta nuovi o maggiori oneri.

Nota a commento: L'emendamento in oggetto ha lo scopo di definire in maniera più puntuale le funzioni che il Responsabile dei Servizi sociali dei Comuni ricopre e le caratteristiche che deve possedere. In primo luogo, si prevede una diretta responsabilità di tale figura nelle attività di coordinamento e integrazione con la Direzione sociosanitaria dell'Azienda sanitaria; secondariamente, si ampliano i settori nei quali un soggetto, per poter assumere tale ruolo, deve aver maturato la propria esperienza.

Dato per illustrato l'emendamento 83 undecies.1, istitutivo dell'articolo 83 undecies, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 83 duodecies:

CALLIGARIS, BUDAI, BUNA, SPAGNOLO, FERRARI, MIANI, GHERSINICH

Emendamento aggiuntivo (83 duodecies.1)

1. Dopo l'articolo 83 undecies è inserito il seguente:

<<Art. 83 duodecies

(Comunità socio educative specializzate all'accoglienza di minori e maggiorenni sottoposti a provvedimento dell'Autorità giudiziaria penale)

1. Il presente articolo detta i criteri per la disciplina delle Comunità socio educative specializzate all'accoglienza di minori, anche stranieri non accompagnati, nella fascia di età compresa tra i 14 e i 17 anni, ovvero fino ai 21 anni in caso di prosieguo amministrativo per specifiche situazioni derivanti dalla commissione del reato da minorenni, sottoposti a provvedimento dell'Autorità giudiziaria penale e per i quali sono previsti percorsi alternativi alla detenzione.

2. Le Comunità di cui al comma 1 sono disciplinate con regolamento, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti requisiti:

a) la capacità ricettiva deve essere strettamente legata ai bisogni presenti sul territorio, prevedendo per le strutture destinate ad ospiti di sesso maschile un massimo di 11 posti, di cui uno di pronta accoglienza, e per quelle destinate ad ospiti di sesso femminile un massimo di 13 posti, di cui uno di pronta accoglienza;

b) gli inserimenti di soggetti minori/maggiorenni provenienti da territori extra regionali o minori stranieri non accompagnati non possono superare una percentuale massima del 30% della capienza totale;

c) nell'ambito dei Requisiti di personale e Standard assistenziale deve essere assicurata all'interno della struttura la presenza programmata o per fascia oraria, su 7 giorni la settimana, pur potendo essere definita su orario flessibile in base alle esigenze, anche terapeutiche degli ospiti, definite all'interno del PEI (Progetto Educativo Individualizzato), di alcune figure professionali ritenute essenziali al recupero, quali in linea esemplificativa da un medico di neuropsichiatria infantile, nel caso di ospiti minorenni e/o dal medico psichiatra per gli ospiti maggiorenni, da uno psicologo-psicoterapeuta esperto nell'orientamento lavorativo, da personale infermieristico, da personale in possesso del titolo di educatore professionale, in possesso di almeno 3 anni di esperienza e da personale in possesso del titolo di OSS per le altre funzioni;

d) possono, inoltre, essere previste ulteriori figure professionali (mediatori culturali, maestri d'arte, artigiani, ecc.) in relazione alle attività individuate dal progetto del servizio che deve essere redatto con il coinvolgimento dei servizi sociali dell'Ambito socio assistenziale in cui insiste la Comunità socio educativa e che può ricomprendere anche l'esercizio di lavori socialmente utili secondo la disciplina vigente;

e) nel caso di assunzione di operatori stranieri, si dovrà certificare in sede di assunzione, la corretta conoscenza della lingua italiana nonché l'equipollenza dei titoli di studio rilasciati all'estero;

f) la struttura deve prevedere delle caratteristiche strutturali di sicurezza aggiuntive in modo da limitare il più possibile i rischi derivanti da condotte pericolose, anche autolesionistiche, messe in atto dagli ospiti nei momenti di crisi;

g) per chi abbia già gestito una Comunità o sia comunque ricollegabile alla gestione di una Comunità, dovranno risultare assenti prescrizioni inadempite o reiterate, rilevate dalle autorità competenti e comunque, in sede di richiesta autorizzatoria, la domanda dovrà essere corredata di dichiarazione di buon andamento di servizi analoghi gestiti presso altri territori.

3. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 2, e comunque non oltre 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i procedimenti amministrativi di autorizzazione, vigilanza e di accreditamento, di cui al Capo VI della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), afferenti le Comunità socio educative di cui al comma 1 ed in corso presso le autorità amministrative, secondo le rispettive competenze, sono sospesi.

4. I termini dei procedimenti amministrativi in corso, sospesi ai sensi del comma 3, riprendono previa integrazione, da parte dei richiedenti, della documentazione necessaria al rispetto della disciplina prevista dal regolamento di cui al comma 2.

5. Per l'autorizzazione delle strutture di cui al presente articolo deve essere stipulato anche un apposito accordo tra Regione, Prefettura e Comune competente per territorio, per la realizzazione di un servizio di sorveglianza da parte delle forze dell'ordine.

6. Le strutture di Comunità socio educative già autorizzate ed accreditate prima dell'entrata in vigore della presente legge hanno un anno di tempo, dalla data di emanazione del regolamento di cui al comma 2, per adeguarsi ai requisiti

ivi previsti, come declinati dal regolamento medesimo, oltre a quelli ulteriori eventualmente previsti dallo stesso. Il regolamento è adottato previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della Commissione consiliare regionale competente.>>.

Nota tecnica: Con il presente emendamento si ritiene opportuno fornire una risposta adeguata ai bisogni dei minorenni/maggiorenni (fascia 14/21 anni), anche stranieri non accompagnati, autori di reati che sono spesso minorenni, vicini alla maggiore età, utilizzatori non abituali di sostanze psicoattive compatibili con quadri di devianza. Trattasi di persone con rilevanti problematiche psicosociali, con storie multiple di deprivazioni, traumi ed abbandoni che hanno sviluppato disturbi dell'adattamento con gravi difficoltà sociali e devianze, con comportamenti trasgressivi fonte di grande preoccupazione per genitori, insegnanti, educatori, magistrati, ecc.

Recenti ricerche in ambito evolutivo e neuropsicologico consentono, oggi, una nuova comprensione dei fattori di rischio individuali, familiari e sociali che sono alla base dei disturbi del comportamento e della condotta: sulla base di queste nuove conoscenze è maggiormente possibile provare ad impostare interventi più efficaci, partendo dal presupposto che si tratta di soggetti che faticano a costruire una identità sociale, a sentire di avere valore e di poter determinare il proprio futuro.

La presa in carico da parte di un'unica tipologia di struttura socio educativa, non specializzata per queste casistiche, rischia di garantire una risposta parziale e non adeguata ai bisogni riabilitativi/sociali di questi soggetti, creando altresì nocimento a soggetti che non hanno tali pregressi penali. Si ritiene necessario, pertanto, prevedere strutture con caratteristiche sia strutturali sia organizzative che si facciano carico del bisogno emergente e presentino delle peculiarità che richiedano interventi integrati, complessi e specifici. Inoltre, tenuto conto che le strutture, oggi esistenti, hanno prodotto, nel corso degli anni, limitati risultati anche a causa degli scarsi rapporti con il territorio di provenienza, si limita l'accesso, in percentuale sugli ospiti previsti, di soggetti provenienti da altre realtà regionali o stranieri.

Risulta pertanto fondamentale operare ogni sforzo per mantenere la continuità assistenziale e rieducativa non in macro strutture, anche modificando i progetti e gli interventi socio-riabilitativi già avviati, in relazione ai bisogni e caratteristiche dei soggetti fragili oggetto del presente emendamento. Ciò a dimostrazione dell'interesse che si ripone nel recupero di questi giovani offrendo loro opportunità vere di riabilitazione e la speranza di un futuro dignitoso.

Nota finanziaria: Il presente emendamento ha effetti solo normativi e non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Il consigliere GHERSINICH, con l'assenso del proponente, aggiunge la propria firma all'emendamento 83 duodecies.1, istitutivo dell'articolo 83 duodecies, che dato per letto e posto in votazione, viene approvato.

All'articolo 84 è stato presentato il seguente emendamento:

HONSELL

Emendamento modificativo (84.1)

1. Il comma 1 dell'articolo 84 è soppresso.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 84.1 si intende decaduto.

L'articolo 84, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

All'articolo 85 è stato presentato il seguente emendamento:

HONSELL

Emendamento modificativo (85.1)

1. Il comma 1 dell'articolo 85 è soppresso.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 85.1 si intende decaduto.

L'articolo 85, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

All'articolo 86 è stato presentato il seguente emendamento:

HONSELL

Emendamento modificativo (86.1)

1. Il comma 1 dell'articolo 86 è soppresso.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 86.1 si intende decaduto.

L'articolo 86, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 86 bis:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (86 bis.1)

1. Dopo l'articolo 86 è aggiunto il seguente:

<<Art. 86 bis

(Assegnazione ai Comuni per il potenziamento dei servizi di assistenza degli alunni con disabilità)

1. In attuazione e per le finalità di cui al decreto 16 settembre 2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità- l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse, per l'importo complessivo pari a 1.647.850,69 euro, a favore dei Comuni individuati nell'allegata Tabella X, per gli importi ivi indicati, con riferimento alle spese sostenute per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità nell'anno scolastico 2024-2025.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono concesse ed erogate d'ufficio in un'unica soluzione.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1.647.850,69 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (NI S/60016)

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2025 dalla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (CAP/S 13228)>>.

TABELLA X riferita all'articolo 86 bis

Potenziamento dei servizi di assistenza degli alunni con disabilità

Comune	Importo
Comune di Brugnera	65.311,16
Comune di Cervignano del Friuli	62.799,19
Comune di Cividale del Friuli	60.287,22
Comune di Codroipo	79.126,98
Comune di Cordenons	41.447,46
Comune di Gemona del Friuli	55.263,29
Comune di Gorizia	119.318,46
Comune di Gradisca d'Isonzo	18.839,76
Comune di Grado	21.351,72
Comune di Latisana	33.911,56
Comune di Maniago	16.327,79
Comune di Monfalcone	56.519,27
Comune di Pordenone	212.261,26
Comune di Sacile	38.935,50
Comune di San Daniele del Friuli	26.375,66

Comune di San Vito al Tagliamento	66.567,14
Comune di Spilimbergo	55.263,29
Comune di Staranzano	17.583,77
Comune di Tarvisio	3.767,95
Comune di Tolmezzo	42.703,45
Comune di Trieste	228.589,03
Comune di Udine	325.299,78
TOTALE	1.647.850,69

Dato per illustrato l'emendamento 86 bis.1, istitutivo dell'articolo 86 bis, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 86 ter:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (86 ter.1)

1. Dopo l'articolo 86 bis è aggiunto il seguente:

<<Art. 86 ter

(Modifica oggetto interventi concertati)

1. Alla Tabella Q, riferita all'articolo 9, comma 98, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), l'intervento n. 36 avente ad oggetto <<Interventi su edifici pubblici per riqualificazione sede municipale e Sala Convegna>> è sostituito dal seguente: <<Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di edifici comunali>>.

2. Ai sensi di quanto previsto dal comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Polcenigo il finanziamento di 200.000 euro, già concesso con decreto n. 3562/TERINF del 29 settembre 2020, per lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di edifici comunali, in luogo di interventi su edifici pubblici per riqualificazione sede municipale e Sala Convegna, inizialmente previsti.

3. Per le finalità di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Polcenigo presenta alla struttura regionale competente istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.

4. Alla Tabella Q, riferita all'articolo 9, comma 98, della legge regionale 24/2019, l'intervento n. 141 avente ad oggetto <<Caneva: Piano eliminazione barriere architettoniche>> è sostituito dal seguente: <<Lavori di riqualificazione urbana in aree pubbliche del Comune di Caneva>>.

5. Ai sensi di quanto previsto dal comma 4, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Caneva il finanziamento di 200.000 euro, già concesso con decreto n. 3470 del 23 settembre 2020 e come modificato dal decreto n. 1674/TERINF del 22 aprile 2022, per lavori di riqualificazione urbana in aree pubbliche del Comune, in luogo del Piano eliminazione barriere architettoniche, inizialmente previsto.

6. Per le finalità di cui al comma 5, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Caneva presenta alla struttura regionale competente istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.

7. Alla Tabella O, riferita all'articolo 9, comma 54, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), l'intervento n. 77 avente ad oggetto <<Lavori di ristrutturazione della sede municipale>> è sostituito dal seguente: <<Intervento di consolidamento e ristrutturazione dell'ex scuola XXX ottobre>>.

8. Ai sensi di quanto previsto dal comma 7, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Pozzuolo del Friuli il finanziamento di 790.400,00 euro, già concesso con decreto n. 4884/TERINF del 22 novembre 2021, per l'intervento di consolidamento e ristrutturazione dell'ex scuola XXX ottobre, in luogo di lavori di ristrutturazione della sede municipale.

9. Per le finalità di cui al comma 8, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comune di Pozzuolo del Friuli presenta alla struttura regionale competente istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.

10. Alla Tabella A, riferita all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2023, n. 6 (Norme urgenti in materia di autonomie locali e funzione pubblica), l'intervento n. 84 avente ad oggetto <<Intervento urgente di adeguamento sismico, normativo e funzionale del blocco aule della scuola primaria di Vivaro>> è sostituito dal seguente: <<Realizzazione urgente blocco aule in sostituzione dell'esistente, causa criticità sismica>>.

11. Ai sensi di quanto previsto dal comma 10, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Vivaro il finanziamento di 1.430.000 euro, già concesso con decreto n. 18610/GRFVG del 26 aprile 2023, per la realizzazione urgente del blocco aule in sostituzione dell'esistente, a causa di criticità sismica, in luogo dell'adeguamento sismico, normativo e funzionale del blocco aule della scuola primaria, inizialmente previsto.

12. Per le finalità di cui al comma 11 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comune di Vivaro presenta alla struttura regionale competente istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.

13. L'Amministrazione regionale, nell'ambito degli interventi concertati tra la Regione e gli Enti Locali 2023-2025 per lavori di riqualificazione del campo sportivo di Paderno - Lotto 2, è autorizzata a confermare il contributo già concesso al Comune di Premariacco con decreto n. 22337/GRFVG del 16 maggio 2023, adottato ai sensi dell'articolo 5, commi da 1 a 4, della legge regionale 6/2023 per un diverso intervento presso il medesimo impianto sportivo.

14. Per le finalità previste al comma 13 il Comune di Premariacco presenta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, secondo le disposizioni dettate dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.

15. Alla Tabella O, riferita all'articolo 9, comma 54, della legge regionale 13/2021, l'intervento n. 75 avente ad oggetto <<Riqualificazione con costruzione di parcheggio dell'ambito di Piazza del Popolo>> è sostituito dal seguente: <<Riqualificazione di piazza del Popolo e zone limitrofe>>.

16. Ai sensi di quanto previsto dal comma 15, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Pordenone il finanziamento di 2.500.000,00 euro, già concesso con decreto n° 4584/TERINF del 06 novembre 2021, per l'intervento di riqualificazione di piazza del Popolo, in luogo di lavori di riqualificazione con costruzione di parcheggio dell'ambito di piazza del Popolo.

17. Per le finalità di cui al comma 16, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comune di Pordenone presenta alla struttura regionale competente istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.

18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Sgonico il contributo di 130.000 euro, già concesso ai sensi dell'articolo 9, commi da 98 a 100, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020) con decreto n. 2581 del 30 giugno 2020, come modificato dal decreto n. 4809 del 2 dicembre 2020, per il finanziamento dell'intervento denominato "Sgonico: manutenzione straordinaria municipio", in locali e per lavori parzialmente diversi da quelli originariamente individuati.

19. Per le finalità di cui al comma 18, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Sgonico presenta domanda alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, di un quadro economico e di un cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma del contributo sono fissati i termini di esecuzione e di rendicontazione del contributo.

20. Per una migliore gestione delle risorse già concesse, su istanza del Comune di Ravascletto, l'intervento n. 83 individuato nella tabella O riferita all'articolo 9, comma 54, della legge regionale 13/2021, denominato <<Risanamento e abbattimento delle barriere architettoniche in un edificio comunale ad uso "Museo dello sci">>, è sostituito dal seguente: <<Realizzazione ed allestimento del museo multimediale "Museo dello sci">> e comprende i costi, anche già sostenuti, per lavori connessi, spese tecniche e forniture.

21. Ai sensi di quanto previsto dal comma 20, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Ravascletto il finanziamento di 386.220,00 euro, già concesso con decreto n. 3997/TERINF del 28 settembre 2021, per la realizzazione ed allestimento del museo multimediale "Museo dello sci" in luogo del risanamento e abbattimento delle barriere architettoniche in un edificio comunale ad uso del Museo, inizialmente previsto.

22. Per le finalità di cui al comma 21, il Comune di Ravascletto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta domanda alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento, di un quadro economico e di un cronoprogramma. Nel provvedimento di conferma del contributo sono fissati i termini di esecuzione dei lavori e di rendicontazione del contributo.>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Dato per illustrato l'emendamento 86 ter.1, istitutivo dell'articolo 86 ter, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 86 quater:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (86 quater.1)

1. Dopo l'articolo 86 ter è aggiunto il seguente:

<<Art. 86 quater

(Modifica oggetto interventi concertati con l'Intesa per lo sviluppo)

1 All'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale del Friuli Centrale avente ad oggetto "Sistematizzazione degli spazi strutture scolastiche secondarie congruentemente con la offerta e domanda formativa (Spese tecniche)", inserito nella tabella Q riferita all'articolo 12, comma 9, della legge regionale 31/2017, e riportato anche nel Patto territoriale del 2017 stipulato tra la Regione e l'Unione citata, le parole <<(Spese tecniche)>> sono sostituite dalle seguenti: <<(Convitto Paolo Diacono)>>.

2. L'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale dell'Agro Aquileiese, individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020 denominato "Rivitalizzazione e riqualificazione dei centri urbani Piano Unione 2017/2019 - Comune di Campolongo Tapogliano. Ristrutturare e riqualificare l'edificio adiacente al palazzo municipale con cambio destinazione da ex stalla ad archivio comunale e ricovero scuolabus", è sostituito dal seguente: <<Rivitalizzazione e riqualificazione dei centri urbani Piano Unione 2017/2019 - Comune di Campolongo Tapogliano: ristrutturare e riqualificare l'edificio adiacente al palazzo municipale con cambio destinazione da ex stalla ad archivio comunale e spazi polifunzionali.>>

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Dato per illustrato l'emendamento 86 quater.1, istitutivo dell'articolo 86 quater, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 86 quinquies:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (86 quinquies.1)

1. Dopo l'articolo 86 quater è aggiunto il seguente:

<<Art. 86 quinquies

(Modifica all'articolo 9 della legge regionale 13/2024)

1. All'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 174 le parole <<all'ente incaricato dell'organizzazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'ASD Associazione Sportive Furlane per l'organizzazione>>;

b) al comma 175 le parole <<novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 30 giugno 2025>>.

2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (S/69560)>>.

Dato per illustrato l'emendamento 86 quinquies.1, istitutivo dell'articolo 86 quinquies, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente subemendamento modificativo dell'emendamento 86 sexies:

GIUNTA REGIONALE

Subemendamento modificativo (86 sexies.0.1)

1. All'emendamento 86 sexies.1 sono aggiunti i seguenti commi:

<<5 bis. Il comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 5 aprile 2024, n. 2 (Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio), è abrogato. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e restano validi i provvedimenti adottati sino alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

5 ter. In conformità a quanto disposto dall'articolo 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), la disciplina di cui all'articolo 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina regionale dei lavori pubblici), come sostituito dall'articolo 9, comma 1 della legge regionale 2/2024, Si applica a decorrere dall'1 luglio 2023.>>.

Nota a commento: Il presente emendamento mira ad allineare integralmente la disciplina regionale degli incentivi alle funzioni tecniche per lavori pubblici alla normativa nazionale, anche da un punto di vista dell'efficacia temporale della disciplina sostanziale.

Non comporta oneri finanziari.

Dato per illustrato il subemendamento 86 sexies.0.1, modificativo dell'emendamento 86 sexies.1, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 86 sexies:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (86 sexies.1)

1. Dopo l'articolo 86 quinquies è aggiunto il seguente:

<<Art. 86 sexies
(Incentivi tecnici)

1. Per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 36/2023, relativi ai quadri economici disposti in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 7/2024 e dell'articolo 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono riconosciuti anche al personale di qualifica dirigenziale appartenente al Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, che svolge le funzioni di cui all'allegato I.10 al decreto legislativo 36/2023.

2. Per il personale del ruolo regionale, dirigente e non dirigente, con regolamento sono disciplinati i criteri di determinazione e di riparto degli incentivi alle funzioni tecniche di cui al comma 1, ferme restando le prerogative della contrattazione collettiva secondo quanto statuito dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 36/2023.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, per il personale dirigente, a decorrere dal 31 dicembre 2024.

4. Per il personale del ruolo regionale, per le finalità di cui all'articolo 8, commi 3 e 4, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, per gli anni dal 2023 al 2026, relativamente ai progetti del PNRR e PNC, l'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è riconosciuto anche al personale con qualifica dirigenziale, come previsto dall'articolo 8, comma 5, del decreto legge 13/2023 e dall'articolo 225, comma 8, del decreto legislativo 36/2023, secondo i criteri e le modalità di cui alla disciplina regolamentare regionale in materia di servizi e forniture e in materia di lavori pubblici adottata, rispettivamente, con decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2019, n. 92 e decreto del Presidente della Regione 1 aprile 2019, n. 59 e successive modifiche e integrazioni che dovessero intervenire con finalità di raccordo e coordinamento dei contenuti normativi.

5. *L'imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'Amministrazione dovuta sugli incentivi per funzioni tecniche in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è conteggiata separatamente dalle risorse finanziarie di cui al comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo 36/2023 inclusive degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.>>.*

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Dato per illustrato l'emendamento 86 sexies.1, istitutivo dell'articolo 86 sexies, posto in votazione nel testo subemendato senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 86 septies:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (86 septies.1)

1. *Dopo l'articolo 86 sexies è aggiunto il seguente:*

<<Art. 86 septies

(Conferma contributo interventi per il rilancio 2021)

1. *L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di 5.300.000,00 euro, concesso al Comune di Forni di Sopra con il decreto n. 4866 del 19 novembre 2021, ai sensi della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), di competenza della Direzione centrale infrastrutture, finalizzato alla demolizione e ricostruzione della sede municipale, per la realizzazione della nuova sede municipale nell'edificio "Albergo Ancora".*

2. *Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Forni di Sopra presenta domanda alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di relazione descrittiva, cronoprogramma e quadro economico comprensivo della quantificazione delle spese correlate alla demolizione dell'ex municipio e delle spese progettuali, contrattuali, nonché dei costi per le nuove opere previste.*

3. *Con il decreto di conferma del contributo di cui al comma 1 sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.>>.*

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Dato per illustrato l'emendamento 86 septies.1, istitutivo dell'articolo 86 septies, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 86 octies:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (86 octies.1)

1. *Dopo l'articolo 86 septies è aggiunto il seguente:*

<<Art 86 octies

(Interpretazione autentica dell'articolo 24 della legge regionale 18/2016)

1. *Al comma 1 bis dell'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale) l'espressione: <<posizione economica>> si interpreta come: <<valore monetario del trattamento economico fondamentale>>.>>.*

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Dato per illustrato l'emendamento 86 octies.1, istitutivo dell'articolo 86 octies, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 86 novies:

CELOTTI, MARTINES, FASIOLO, MORETTI

Emendamento aggiuntivo (86 novies.1)

Dopo l'art. 86 octies è aggiunto il seguente:

<<Art. 86 novies

(Modifiche all'art. 5 della Legge regionale 27 novembre 2006, n. 23)

- 1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 23 (Disposizioni urgenti in materia di personale) le parole <<degli enti locali>> sono sostituite dalle parole <<del comparto unico>>.*
- 2. La modifica di cui al comma 1 è immediatamente applicabile al Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico non dirigenti in vigore.>>.*

Note: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 86 novies.1, istitutivo dell'articolo 86 novies, si intende decaduto.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 86 decies:

CAPOZZI

Emendamento aggiuntivo (86 decies.1)

Dopo l'articolo 86 novies è aggiunto il seguente:

<<Art. 86 decies

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 3/2025)

- 1. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 4 marzo 2025, n. 3 (Interventi regionali per il sostegno delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine, nonché dei vigili del fuoco e della polizia locale operanti sul territorio regionale e per il sostegno delle vittime del dovere e assimilate), le parole << e le modalità di concessione e >> sono sostituite dalle seguenti: << le modalità di concessione, anche in più soluzioni, a fronte di una o più richieste dei beneficiari, corredate di una dichiarazione sullo stato di avanzamento degli interventi, sottoscritta da un tecnico abilitato, e delle fatture correlate agli interventi medesimi, nonché le >>. >>*

Nota: con la presente norma si estende la facoltà di richiedere un'anticipazione del contributo concessa alla Associazione Nazionale Arma di Cavalleria, Commissione locale Friuli (ANAC - Coloc Friuli) con l'articolo 51 del DDL 47, a tutte le associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine, nonché dei vigili del fuoco e della polizia locale operanti sul territorio regionale, beneficiarie dei contributi previsti dall'articolo 2, comma 4 della legge regionale 3/2025.

Note: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 86 decies.1, istitutivo dell'articolo 86 decies, già 51.bis.1, è stato precedentemente dichiarato decaduto

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 86 undecies:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (86 undecies.1)

Dopo l'articolo 86 è aggiunto il seguente:

<<Art. 86 undecies

(Modifica all'articolo 16 della legge regionale 8/2005)

1. All'articolo 16 della legge regionale 15 aprile 2005, n. 8 (Disposizioni in materia di personale regionale, di comparto unico del pubblico impegno regionale e di personale del Servizio sanitario regionale), dopo il comma i è aggiunto il seguente:

<<1. bis. L'intesa di cui al comma i non può prevedere oneri a carico delle amministrazioni utilizzatrici.>>.>>.

Nota a commento: La disposizione prevede, nell'ambito del Comparto unico, la cessione delle graduatorie a titolo gratuito. La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Dato per illustrato l'emendamento 86 undecies.1, istitutivo dell'articolo 86 undecies, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

All'articolo 87 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

HONSELL

Emendamento modificativo (87.1)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 ter della legge regionale 57/1971, così come introdotto dall'articolo 87 del presente disegno di legge dopo le parole <<La Giunta regionale adotta>> sono inserite le seguenti: <<previo parere della commissione consiliare competente,>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

HONSELL

Emendamento soppressivo (87.2)

1. All'articolo 4 ter della legge regionale 57/1971, così come introdotto dall'articolo 87 del presente disegno di legge, il comma 4 è soppresso.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Il PRESIDENTE comunica che gli emendamenti 87.1 e 87.2 si intendono decaduti.

L'articolo 87, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

All'articolo 88 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

HONSELL

Emendamento modificativo (88.1)

1. Il comma 8 dell'articolo 6 bis 1 della legge regionale 57/1971, così come introdotto dall'articolo 88 del presente disegno di legge, è sostituito dal seguente:

<<8. Ai terreni alienati o locati ai sensi del presente articolo non può in alcun caso essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola, né essere oggetto di varianti che ne modifichino la vocazione agricola originaria.>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari. Con il presente emendamento si intende rafforzare ulteriormente la tutela della destinazione agricola dei terreni dismessi dalla Regione, impedendo qualsiasi trasformazione che possa snaturarne la vocazione originaria. In particolare, la sostituzione del comma 8 chiarisce in modo inequivocabile che non sono ammesse variazioni urbanistiche che alterino l'uso agricolo del suolo, senza alcun vincolo di tempo.

MORETTI, MARTINES, CELOTTI, FASIOLO

Emendamento modificativo (88.2)

Al comma 8 dell'art. 6 bis 1 (Dismissione di terreni agricoli e a vocazione agricola) la parola <<venti>> è sostituita dalla parola <<trenta>>.

Note: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MORETUZZO, MASSOLINO, LIGUORI, BULLIAN

Emendamento modificativo (88.3)

1. All'articolo 6 bis 1 della legge regionale 57/1971 come inserito dall'articolo 88, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

<<8 bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata, in ottica di recepimento delle direttive europee sulla tutela e la salvaguardia della biodiversità, ad avviare un percorso di valorizzazione dei terreni agricoli a vocazione agricola di proprietà, eventualmente in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.>>.

Nota: Non comporta oneri finanziari.

HONSELL

Emendamento modificativo (88.4)

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 6 bis 1 della legge regionale 57/1971, così come introdotto dall'articolo 88 del presente disegno di legge, sono inseriti i seguenti:

<<8 bis. Nei medesimi terreni non è consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra né di impianti agrivoltaici.

8 ter. È promossa la riconversione di tali terreni in prati stabili, secondo quanto previsto dalla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali).>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'introduzione dei commi 8 bis e 8 ter risponde all'esigenza di evitare speculazioni legate alla realizzazione di impianti fotovoltaici o agrivoltaici su terreni pubblici alienati, e al contempo apre alla realizzazione di prati stabili, in linea con gli obiettivi regionali di tutela ambientale, paesaggistica e climatica. Si tratta di un intervento che mira a garantire coerenza tra le politiche di dismissione del patrimonio pubblico e la necessità di preservare e valorizzare il suolo agricolo, evitando ogni forma di consumo indiretto di territorio.

Il PRESIDENTE comunica che gli emendamenti 88.1, 88.2, 88.3 e 88.4 si intendono decaduti.

L'articolo 88, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

Gli articoli 89, 90 e 91, che non presentano emendamenti, posti in votazione senza discussione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

All'articolo 92 è stato presentato il seguente emendamento:

HONSELL

Emendamento modificativo (92.1)

1. Il comma 1 dell'articolo 92 è soppresso.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 92.1 si intende decaduto.

L'articolo 92, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 92 bis:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (92 bis.1)

1. Dopo l'articolo 92 è inserito il seguente:

<<Art. 92 bis

(Modifica all'articolo 45 della legge regionale 26/2014)

1. Il comma 2 bis dell'articolo 45 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative) è abrogato.>>.

Nota: Non comporta oneri finanziari.

Dato per illustrato l'emendamento 92 bis.1, istitutivo dell'articolo 92 bis, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 92 ter:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (92 ter.1)

1. Dopo l'articolo 92 bis è inserito il seguente:

<<Art. 92 ter

(Modifiche all'articolo 46 della legge regionale 26/2014)

1. I commi 2 bis e 2 ter dell'articolo 46 della legge regionale 26/2014 (Riordino del sistema regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), sono abrogati.>>.

Nota: Non comporta oneri finanziari.

Dato per illustrato l'emendamento 92 ter.1, istitutivo dell'articolo 92 ter, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 92 quater:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (92 quater.1)

1. Dopo l'articolo 92 ter è inserito il seguente:

Art. 92 quater

(Inserimento dell'articolo 46 bis della legge regionale 26/2014)

1. Dopo l'articolo 46 della legge regionale 26/2014 è inserito il seguente:

<<Art. 46 bis

(Incentivi per funzioni tecniche)

1. L'Amministrazione regionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, è autorizzata a riconoscere gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 36/2023 in relazione alle quote calcolate sul complessivo valore aggiudicato dei contratti quadro e degli appalti su delega di competenza della Centrale unica di committenza regionale, nella misura percentuale massima prevista dall'articolo 45, comma 8 del decreto legislativo 36/2023.

2. I soggetti di cui all'articolo 43 che si avvalgono della Centrale unica di committenza regionale, per adesione a contratti quadro o aggiudicazione di appalti su delega, versano alla Regione Autonoma Friuli

Venezia Giulia la quota di loro spettanza ai sensi dell'articolo 45, comma 8, del decreto legislativo 36/2023, a titolo di compartecipazione agli incentivi per funzioni tecniche relative alle attività svolte dalla Centrale unica di committenza regionale.

3. Con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità del versamento di cui al comma 2.>>.

2. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 46 bis della legge regionale 26/2014, come introdotto dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025 - 2027. (S/7888)>>.

3. Le entrate derivanti dal disposto di cui comma 2 dell'articolo 46 bis della legge regionale 26/2014, come introdotto dal comma 1, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2025-2027. (E/8504, E/8505).>>.

Dato per illustrato l'emendamento 92 quater.1, istitutivo dell'articolo 92 quater, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 92 quinquies:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (92 quinquies.1)

1. Dopo l'articolo 92 quater è inserito il seguente:

<<Art. 92 quinquies

(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 7/2024)

1. All'articolo 11 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 13, le parole: <<14, 15 e 16>> sono sostituite dalle seguenti: <<15, 15 bis e 16>>;

b) il comma 14 è abrogato;

c) dopo il comma 15 è inserito il seguente:

<<15 bis. Le limitazioni di cui al comma 15 non si applicano nel caso di procedure di somma urgenza e di protezione civile di cui all'articolo 140 del decreto legislativo 36/2023.>>;

d) al comma 16, le parole: <<il comma 13 e la disciplina di cui al comma 14>> sono sostituite dalle seguenti: <<i commi 13, 15 e 15-bis>>.>>.

Nota: Non comporta oneri finanziari.

Dato per illustrato l'emendamento 92 quinquies.1, istitutivo dell'articolo 92 quinquies, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 92 sexies:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (96 sexies.1)

Dopo l'articolo 92 quinquies è aggiunto il seguente:

<<Art. 92 sexies

(Legge regionale 22/2006-Concessioni del demanio marittimo statale-)

1. All'articolo 13 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 7 ter sono aggiunti i seguenti commi:

<<7 quater. Nelle more della revisione del riparto di competenze tra Regione e Comuni nell'esercizio delle funzioni amministrative sul demanio marittimo statale con finalità turistico ricreativa di cui alla presente legge e in relazione alle aree da infrastrutturare, così come individuate dal vigente Piano di Utilizzazione di cui all'articolo 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a delegare al Comune di Lignano Sabbiadoro le funzioni amministrative previste all'articolo 5, comma 2, lettera b), relative alla concessione individuata nel PUD vigente al n. 195.

7 quinquies. Alla delega di funzioni di cui al comma 7 quater si applicano per quanto compatibili le disposizioni contenute negli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge regionale 21 aprile 2017, n.10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario, demanio statale dismesso e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006).

7 sexies. L'Amministrazione regionale è autorizzata, su richiesta dei Comuni territorialmente competenti, ad avviare le procedure necessarie alla consegna della rete stradale e dei relativi impianti tecnologici insistenti sul demanio marittimo statale ai Comuni stessi ai sensi dell'articolo 13 bis, comma 2 quater.

7 septies. Al fine di dare attuazione al disposto di cui al comma 7 sexies, l'Amministrazione regionale individua, con deliberazione della Giunta regionale, i beni del demanio marittimo da consegnare ai Comuni territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 13 bis, comma 2 quater.>>.

2. Al fine di neutralizzare gli oneri conseguenti alle minori entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 13 della legge regionale n.22/2006, come modificato dal comma 1, è accantonata la somma complessiva di 410.067,00 euro, suddivisa in ragione di 45.563,00 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033 a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) -Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spe-se correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 (N.I. S/60027)

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) -Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (S/1463)>>.

Dato per illustrato l'emendamento 92 sexies.1, istitutivo dell'articolo 92 sexies, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 93 ante:

LIGUORI, CAPOZZI

Emendamento aggiuntivo (93 ante.1)

Prima dell'articolo 93 (Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 7/2000) è aggiunto il seguente:

<<Art. 93 ante

(Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) sono inseriti i seguenti:

<<3 bis. I procedimenti di cui al presente Capo sono completati anche in caso di premorienza del richiedente e la concessione del contributo può avvenire ai sensi dell'articolo 54 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica).

3 ter. *Per contributi concessi a fronte di costi già sostenuti, in caso di premorienza del richiedente, al termine della procedura valutativa, l'eventuale contributo è riconosciuto agli eredi.>>.*

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 93 ante.1, istitutivo dell'articolo 93 ante, si intende decaduto.

L'articolo 93, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 93 bis:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (93 bis.1)

1. *Dopo l'articolo 93 è inserito il seguente:*

<<Art. 93 bis

(Inserimento dell'articolo 151 ter della legge regionale 53/1981)

1. *Dopo l'articolo 151 bis della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è inserito il seguente articolo:*

<<Art. 151 ter

(Tutela legale degli operatori di Protezione Civile)

1. *La Regione riconosce e garantisce agli operatori appartenenti al sistema della Protezione civile regionale, indagati o imputati per fatti e atti occorsi nello svolgimento di attività di cui al comma 4, la copertura delle spese legali necessarie per la difesa in giudizio, anche in via anticipata e in modo frazionato per ciascuna fase del procedimento, salva rivalsa se al termine dello stesso è accertata la responsabilità dell'operatore a titolo di dolo.*

2. *Non si procede alla rivalsa delle somme corrisposte ai sensi del comma 1 del qualora le indagini preliminari si siano concluse con un provvedimento di archiviazione ovvero sia stata emessa sentenza ai sensi dell'articolo 425 del codice di procedura penale in sede di udienza preliminare o dell'articolo 469 del codice di procedura penale prima del dibattimento o degli articoli 129, 529, 530, commi 2 e 3, e 531 del codice di procedura penale, anche se intervenuta successivamente a sentenza o altro provvedimento che abbia escluso la responsabilità penale dell'operatore.*

3. *Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli operatori convenuti nei giudizi per responsabilità civile e amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al medesimo comma.*

4. *Ai fini del comma 1 le spese per la tutela legale, ivi comprese quelle per la consulenza tecnica di parte, sono garantite per la difesa nei procedimenti o giudizi promossi in conseguenza di fatti e atti connessi con lo svolgimento delle attività di protezione civile, individuate nella previsione, prevenzione, mitigazione dei rischi e gestione delle emergenze e del loro superamento, nonché di quelle inerenti la formazione, l'informazione, l'addestramento, l'utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale, il controllo sanitario e la sorveglianza sanitaria degli operatori.*

5. *La tutela legale di cui al comma 1 opera in favore:*

a) *del personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato nonché somministrato, della Protezione civile regionale;*

b) *del personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato nonché somministrato, di altre Direzioni centrali o di enti locali di cui la Protezione civile si avvalga per l'esercizio delle proprie funzioni;*

c) dei volontari dei Gruppi Comunali di Protezione civile, di quelli delle Associazioni di Volontariato iscritte nell'elenco regionale in attività autorizzate dalla Protezione civile della Regione, comprese le figure di riferimento e coordinamento;

d) dei Sindaci e soggetti, non rientranti nelle lettere precedenti, incaricati dal Sindaco o dai Funzionari della Protezione civile regionale, per attività e compiti di protezione civile.

6. La tutela legale di cui al comma 1 opera anche in favore del coniuge, del convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e dei figli superstiti dell'operatore deceduto.

7. Per quanto non compreso nella copertura assicurativa prevista dall'articolo 10, primo comma, lettera f) della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile) la Regione garantisce la copertura delle spese legali di cui al comma 1 del presente articolo in assunzione diretta.

8. Ai fini del presente articolo alla liquidazione vi provvede l'Avvocatura della Regione avvalendosi di un Comitato di valutazione, composto dall'Avvocato della Regione che lo presiede, nonché da un componente dell'Avvocatura regionale e dal Direttore centrale della Protezione civile, o da un suo delegato.>>.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 151 ter, come inserito dal comma 1, si applicano anche ai giudizi e procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per le finalità di cui all'articolo 151 ter, come inserito dal comma 1, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 (NI 60014).

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3, si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2025 dalla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma 1 (Sistema di protezione civile) Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (S/4161)>>.

Dato per illustrato l'emendamento 93 bis.1, istitutivo dell'articolo 93 bis, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 93 ter:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (93 ter.1)

1. Dopo l'articolo 93 bis è inserito il seguente:

Art. 93 ter

(Disposizioni finanziarie e contabili)

1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella YY.

TABELLA YY riferita all'articolo 93 bis

n.	Direzione centrale o struttura equiparata	Tipologia di DFB art. 73, comma 1, D.lgs. 118/2011 lettera:	Creditore	Oggetto della spesa	Importo 2025	Mission e	Progr.	Titolo
1	Direzione centrale Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi	e)	Avv. F.S. di Trieste Geom. F.M. di Trieste Geom. M.L. di Duino-Aurisina D.Z. Notaio D.H. di Gradisca	Accordo d'intenzioni del 18.12.2023 - pagamento esecutore testamentario e altre spese per acquisizione del legato disposto dall'Avv. G.S. di cui alla DGR 1976/2017	45.699,52 895,90 805,50 917,50 41.681,58	1	3	1
2	Direzione centrale difesa dell'ambiente energia e sviluppo sostenibile	a)	Comune di Bagnaria Arsa	Ordinanza del 3 dicembre 2024 del Tribunale di Trieste - Sezione Civile - causa N.R.G. 2039/2019	86.000,00	17	1	2
3	Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche	e)	L. P. E. B. G. A.	Gettoni di presenza a n. 1 seduta del Comitato tecnico-scientifico per le aree protette	70,51 60,75 70,51	16	1	1
4	Direzione generale	a)	V.M.	Sentenza n. 153/2024 dd. 7.11.2024 del Tribunale di Pordenone in funzione di Giudice	56.127,23	1	10	1

				del lavoro				
5	Direzione centrale Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi	e)	Studio ETA Progetti di Torreano di Martignacco	Aggiornamento compenso professionale ai sensi del contratto FIN-CON-2017_0000113_P dd. 9.10.2017 e atto aggiuntivo FIN-CON-2019_0000004_P dd. 3.4.2019	8.774,97	1	6	2
6	Direzione centrale Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi	e)	Ing. E.F. Ing. R.O.	Aggiornamento parcella professionale ai sensi del contratto prot. N. 4471/P dd. 18.10.2019 e atto aggiuntivo n. 10576/P dd. 30.6.2020	1.069,34 534,69	1	6	2
Importo totale					242.708,00			

2. Per le finalità previste dal comma 1, riga 1 della Tabella YY è autorizzata la spesa di 90.000,00 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (NI S/60009)

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (S/9993).

4. Per le finalità previste dal comma 1, riga 2 della Tabella YY è autorizzata la spesa di 86.000,00 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (NI S/60010)

5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (S/2429).

6. Per le finalità previste dal comma 1, riga 3 della Tabella YY è autorizzata la spesa di 201,77 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (S/10030)

7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (S/9806)
8. Per le finalità previste dal comma 1, riga 4 della Tabella YY è autorizzata la spesa di 56.127,23 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (NI S/60012)
9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (S/3557)
10. Per le finalità previste dal comma 1, riga 5 della Tabella YY è autorizzata la spesa di 8.774,97 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (NI S/60013)
11. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 10 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (S/996)
12. Per le finalità previste dal comma 1, riga 6 della Tabella YY è autorizzata la spesa di 1.604,03 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (NI S/60011)
13. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 12 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (S/996)>>.

Dato per illustrato l'emendamento 93 ter.1, istitutivo dell'articolo 93 ter, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

L'articolo 94, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

Il PRESIDENTE comunica che è stato presentato il seguente Ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO N. 1

GRILLI, BERNARDIS, MAURMAIR, DI BERT, POESELLO

<<Linee guida per la presentazione della documentazione ISEE per soggetti con condizione di disabilità e di non autosufficienza >>

Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

Premesso che l'Amministrazione Regionale utilizza l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) per determinare l'accesso a diversi contributi e agevolazioni;

Evidenziato che tale indicatore opera anche nei confronti di persone con disabilità, qualora le stesse richiedano l'accesso a contributi ed agevolazioni, ivi comprese quelle di natura sociosanitaria;

Considerato che l'ISEE Sociosanitario, specifico per l'accesso a servizi sociosanitari come l'assistenza domiciliare, le residenze e le strutture semiresidenziali per persone con disabilità o non autosufficienti, è elemento determinante e trova applicazione anche attraverso la rete dei Servizi Sociali dei Comuni; Dato atto che da segnalazioni e richieste di utenti è emersa la difficoltà di ottenere dagli uffici comunali preposti informazioni uniformi e puntuali in merito alla documentazione da presentare ed alle procedure;

Evidenziato più in particolare che risulta che spesso gli utenti con disabilità non ricevano sufficienti ed esaustive informazioni circa la possibilità di dichiarare un "nucleo familiare ristretto" ai fini della determinazione dell'ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n.159), ossia un modello base ridotto rispetto a quello ordinario per poter avere un accesso più agevolato alla prestazione richiesta;

Ricordato che la dichiarazione di un nucleo familiare ristretto implica, in concreto, l'andare ad includere un numero di componenti inferiore o diverso rispetto a quello che verrebbe indicato nel nucleo familiare standard e – per determinate ipotesi – è una possibilità alternativa alla dichiarazione del nucleo standard, per la quale il beneficiario può comunque optare sempre qualora sussistano condizioni più favorevoli rispetto al nucleo ristretto;

Evidenziato che l'opzione dell'ISEE riferito al nucleo ristretto è fruibile solo in particolari ipotesi, tra cui nei casi in cui vengano richieste prestazioni socio-sanitarie per persone maggiorenni con disabilità o non autosufficienza, comprese le prestazioni socio-sanitarie residenziali a ciclo continuativo;

Tutto ciò premesso

impegna la Giunta Regionale

a fare proprie le premesse e predisporre delle linee guida per agevolare ed indirizzare l'operato delle amministrazioni locali, standardizzando le procedure rendendo manifeste le informazioni di più immediata utilità per l'utenza, come – nello specifico - quelle riguardanti le possibilità di scelta nella presentazione della documentazione ISEE per l'attestazione di prestazione socio-sanitarie, anche di carattere residenziale.

L'assessore ROBERTI, per la Giunta, dichiara di accogliere tale Ordine del giorno.

Non essendoci dichiarazioni di voto, il PRESIDENTE pone in votazione, nel suo complesso, mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, il disegno di legge n. 47 "Disposizioni multisettoriali", che viene approvato all'unanimità (votazione n. 2.178: favorevoli 27; contrari 0).

L'assessore SCOCCIMARRO, chiesta e ottenuta la parola sull'ordine dei lavori, commemora la figura appena scomparsa di Nino Benvenuti, campione olimpico e leggenda della boxe, invitando tutta l'Aula ad alzarsi in piedi per un minuto di silenzio.

A questo punto, il PRESIDENTE comunica che domani, mercoledì 21 maggio, prima dell'inizio dei lavori del Consiglio, è convocata la Conferenza dei Capigruppo per modificare il programma dei lavori.

Il consigliere CALLIGARIS, chiesta ed ottenuta la parola, chiede chiarimenti sul programma dei lavori.

Esaurito così l'ordine del giorno della seduta odierna, il PRESIDENTE comunica, infine, che il Consiglio è convocato per domani, 21 maggio, alle ore 10.00, e dichiara chiusa la seduta.

Poiché non ci sono state osservazioni sul processo verbale della seduta n. 106, del 17 aprile 2025, lo stesso si intende approvato.

La seduta termina alle ore 16. 59.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO